

il TrianGolo

RIVISTA QUADRIMESTRALE D'INFORMAZIONE TECNICO PROFESSIONALE
DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO

È ai nastri di partenza il corso di Laurea Triennale in Costruzioni e Gestione del Territorio

Il C.A.T di Erba **finalista del concorso**
sulla progettazione **accessibile**

Ecco il nuovo **regolamento**
sulla formazione **in vigore dal 2018**


Pensioni: le Casse firmano **le convenzioni**
per il cumulo e dicono no! **alla "tassa Boeri"**



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Como

02 / 2018

POSA IL PRIMO MATTONI
NEL TUO CANTIERE
ISCRIVITI ALL'ALBO DEI GEOMETRI



COLLEGIO DEI GEOMETRI
E DEI GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

www.geometri.co.it

| | |
|--|---------------|
| > Editoriale Il geometra laureato: una nuova frontiera della professione _____ | [04] |
| > Vita di collegio È ai nastri di partenza il corso di Laurea Triennale in Costruzioni e Gestione del Territorio _____ | [05] |
| > Vita di Collegio Il CAT di Erba finalista del concorso sulla progettazione accessibile _____ | [10] |
| > Formazione Professionale Ecco il nuovo regolamento sulla formazione in vigore dal 2018 _____ | [16] |
| > Normativa Imu, le agevolazioni applicabili ai terreni agricoli gestiti da coltivatori diretti _____ | [23] |
| > Cassa Geometri Pensioni: le Casse firmano le convenzioni per il cumulo e dicono no! alla "tassa Boeri" _____ | [26] |
| > Professione Sismabonus: arriva la detrazione anche per gli immobili in locazione _____ | [28] |
| > Professione Approvato la suddivisione per Regioni dei fondi MIT per l'abbattimento delle barriere architettoniche _____ | [29] |
| > Innovazione Presentata a Milano la casa stampata in 3D con materiale e tecnologia Italcementi _____ | [30] |
| > Previdenza Pensione geometri, cosa matura nel caso di contributi versati solo parzialmente _____ | [37] |
| > Cultura & Territorio Il "Senteé di Sort" da Rovenna e Casarico: la Pietra di Moltrasio tra cielo e lago _____ | [45] |

Il geometra **laureato:** **una nuova** frontiera della **professione**

Ll geometra si rinnova. È infatti in arrivo un corso di laurea per geometri. Il Collegio di Como, in collaborazione con l'Università degli studi di San Marino e l'Università di Modena e Reggio Emilia attiverà dal prossimo autunno un corso di Laurea triennale in "Costruzione e gestione del territorio" appartenente alla classe L7 Ingegneria Civile e Ambientale, stabilita dal Miur, specifico per la figura del geometra laureato.

È una grande novità per la provincia di Como perché il corso si distingue per essere l'unico attualmente offerto in Italia in grado di soddisfare la direttiva dell'Unione Europea che prevede una "formazione universitaria di alto livello" quale requisito per le nuove iscrizioni negli Albi professionali a partire dal 2020, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16 luglio 2012,2014/C, 226/02.

Al completamento degli studi, infatti verrà rilasciato il titolo di Dottore in Costruzioni e gestioni del territorio. Il titolo rilasciato avrà validità in Italia, nell'Unione Europea e nello Stato di San Marino. Il percorso di laurea si configura come un percorso di studi specifico per il geometra laureato, con un piano di studi altamente professionalizzante che consente al termine del percorso, previo superamento dell'esame di abilitazione, l'iscrizione all'albo professionale. Ha lo scopo di creare una figura che possa inserirsi da subito e a pieno titolo nel mondo del lavoro secondo i nuovi standard europei.

Si tratta di un percorso volto a formare professionisti in grado di operare sia nel settore pubblico che in quello privato in molti ambiti. Giusto per fare un esempio, nella tutela dell'ambiente, nel recupero e riqualificazione degli edifici, nella progettazione, nella valutazione e realizzazione di edifici ecocompatibili, nella misurazione, rappresentazione e tutela del territorio, nella valutazione di beni immobili oltre alla gestione



e coordinamento di imprese e cantieri, alla sicurezza, senza scordare l'impegno nelle energie rinnovabili e nell'efficientamento energetico.

Il nuovo corso di laurea, voluto dall'attuale dirigenza del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Como, formerà una figura altamente specializzata in grado di rispondere alle esigenze di un mercato che alza sempre l'asticella sulle competenze richieste al professionista. Il corso sarà intensivo e si terrà nella sede del Collegio di Como in via Fratelli Recchi, 2, in videoconferenza con la sede universitaria di San Marino. Le lezioni saranno registrate in modo che ogni matricola possa approfondirne i contenuti in qualsiasi momento.

Il corso sarà sviluppato in tre semestri con quattro lezioni settimanali per otto ore al giorno durante le quali gli iscritti continueranno lo studio di materie didattiche e applicheranno ulteriormente le loro conoscenze con materie specifiche dei geometri, come la topografia, il diritto pubblico, la progettazione architettonica e strutturale, l'estimo e le valutazioni immobiliari.

Tutte le info sono nell'articolo pubblicato nella pagina qui a fianco.

È ai nastri di partenza Il corso di **Laurea Triennale** in Costruzioni e gestione **del territorio**

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Como, l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia ha deciso di diventare protagonista della formazione accademica. Le lezioni si terranno nella sede di via Recchi 2, a Como



Il Corso di Laurea, (appartenente alla classe L7 - Ingegneria Civile e Ambientale — stabilita dal MIUR) è specifico per la figura del Geometra Laureato e si distingue per essere l'unico attualmente offerto in Italia che soddisfi la direttiva dell'Unione Europea che prevede "una formazione universitaria di alto livello", quale requisito per le nuove iscrizioni negli albi professionali a partire dal 2020. (G.U. Unione Europea del 16 Luglio 2012 2014/C 226/02). Al completamento del corso di laurea, che si terrà nella sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Como, via Recchi 2, a Como, sarà attribuito il titolo di dottore in Costruzioni e Gestione del Territorio. Il titolo rilasciato ha validità in Italia, nell'U-

nione Europea e nello Stato di San Marino.

Obiettivi

Il Corso di Laurea si configura come un percorso di studi specifico per il Geometra Laureato, con un piano di studi altamente professionalizzante che consente l'iscrizione all'albo professionale al termine del percorso formativo, previo superamento dell'esame di abilitazione.

I Corsi si svolgeranno in stretta collaborazione con il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Como, al fine di creare una figura professionale che possa inserirsi da subito e a pieno titolo nel mondo del lavoro secondo i nuovi standard europei.



Perché iscriversi al Corso di laurea in Costruzioni e Gestione del Territorio

- 1.** Per conseguire un titolo, riconosciuto in Italia ed in Europa che permette di intraprendere la professione di Geometra Laureato.
- 2.** Per l'elevata qualità dei docenti, molti dei quali collaborano con Università italiane ed internazionali di alto prestigio.
- 3.** Per acquisire competenze professionalizzanti, indispensabili per operare come professionisti qualificati nell'ambito delle costruzioni e gestione del territorio.
- 4.** Per le possibilità di venire a contatto con le realtà professionali a livello locale e internazionale durante il percorso di studi.
- 5.** Per l'ottimo rapporto studenti-docenti, favorito dalla presenza di tutor. Il tutoraggio rappresenta un servizio importante, a supporto degli studenti durante il loro percorso formativo.

Ammissione

Possono iscriversi i diplomati CAT e i diplomati della scuola secondaria superiore o in possesso di altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero oltre ai liberi professionisti. Non è previsto il test d'ingresso.

Attività professionali

Si tratta di un percorso volto a formare professionisti in grado di operare nel settore pubblico e in quello priva-

to, nei seguenti ambiti:

- Tutela dell'ambiente
- Recupero e riqualificazione degli edifici
- Progettazione, valutazione e realizzazione di edifici eco-compatibili
- Misurazione, rappresentazione e tutela del territorio
- Valutazione di beni immobili
- Gestione e coordinamento di imprese e cantieri
- Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle abitazioni private
- Energie rinnovabili ed efficienza energetica

Titolo rilasciato

Si rilascia il titolo di dottore in Costruzioni e gestione del territorio.

Il titolo rilasciato ha validità in Italia, a San Marino e nell'Unione Europea.

Sede del Corso di Laurea

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Como, via Recchi n. 2.

Sedi esami

- Polo Universitario Lodi
- Sede Università di San Marino

Piano di studio (180 CFU)

Le lezioni non hanno l'obbligo di frequenza. Gli studenti possono scegliere se iscriversi come studente Full-Time o come studente/lavoratore Part-Time.

Per gli studenti che intendono frequentare a pieno regime le lezioni ecco il piano di studio specifico:



PRIMO ANNO

| Primo semestre | CFU | Secondo semestre | CFU |
|--|-----|--|-----|
| • Analisi matematica e geometria | 9 | • Topografia con esercitazioni | 12 |
| • Disegno | 3 | • Statistica | 3 |
| • Fisica | 9 | • Tecnologie e materiali delle costruzioni | 9 |
| • Informatica | 3 | • Elementi di diritto privato e di diritto agrario | 6 |
| • Chimica ed elementi di scienza dei materiali | 6 | | |

SECONDO ANNO

| Primo semestre | CFU | Secondo semestre | CFU |
|---|-----|--|-----|
| • Elementi di diritto amministrativo e degli enti | 6 | • Elementi di scienza delle costruzioni | 9 |
| • Economia e contabilità aziendale | 6 | • Fisica tecnica, energetica e impianti | 9 |
| • Pianificazione territoriale e urbanistica | 6 | • Ingegneria ambientale e del territorio | 6 |
| • Progettazione architettonica e strutturale | 12 | • Laboratorio di progettazione | 6 |

TERZO ANNO

| Primo semestre | CFU | Secondo semestre | CFU |
|--|-----|--|-----|
| • Estimo e valutazioni immobiliari con esercitazioni | 12 | • Lingua Inglese | 3 |
| • Tecniche della sicurezza sanitaria e ambientale | 9 | • Tirocinio (esperienze prof. e di cantiere) | 30 |
| | | • Tesi di aurea | 6 |

Per gli studenti/lavoratori c'è la possibilità di scegliere la frequenza PART-TIME. Questa scelta prevede la possibilità di ridurre il numero delle materie all'anno ed è valida per minimo due anni, come da tabella che segue



PRIMO ANNO

| Primo semestre | CFU | Secondo semestre | CFU |
|----------------------------------|-----|--|-----|
| • Analisi matematica e geometria | 9 | Statistica | 3 |
| • Disegno | 3 | Elementi di diritto privato e di diritto | 6 |
| • Informatica | 3 | | |

SECONDO ANNO

| Primo semestre | CFU | Secondo semestre | CFU |
|--|-----|--|-----|
| • Fisica | 9 | • Tecnologie e materiali delle costruzioni | 9 |
| • Chimica ed elementi di scienza dei materiali | 6 | • Topografia con esercitazioni | 12 |

TERZO ANNO

| Primo semestre | CFU | Secondo semestre | CFU |
|--|-----|--|-----|
| • Elementi di diritto amministrativo e degli enti territoriali | 6 | • Elementi di scienza delle costruzioni | 9 |
| • Progettazione architettonica e strutturale | 12 | • Ingegneria ambientale e del territorio | 6 |

QUARTO ANNO

| Primo semestre | CFU | Secondo semestre | CFU |
|---|-----|---|-----|
| • Economia e contabilità aziendale | 6 | • Fisica tecnica, energetica e impianti | 9 |
| • Pianificazione territoriale e urbanistica | 6 | • Laboratorio di progettazione | 6 |

QUINTO ANNO

Primo semestre

- Estimo e valutazioni immobiliari con esercitazioni

CFU

12

Secondo semestre

- Tirocinio (esperienze professionali e di cantiere)

CFU

30

SESTO ANNO

Primo semestre

- Tecniche della sicurezza sanitaria e ambientale

CFU

9

Secondo semestre

- Tesi di laurea

CFU

6

Materiali didattici

Come studenti iscritti all'università ci sarà la possibilità di accedere, mediante le credenziali assegnate a seguito dell'immatricolazione, alle piattaforme per rivedere i video delle lezioni e gli e-learning dei materiali didattici.

Quota di iscrizione (full-time)

- 1^a rata: € 800,00 (da pagare al momento dell'immatricolazione).
- 2^a rata: € 600,00
- 3^a rata: € 600,00

Per l'iscrizione part-time, sono previste delle riduzioni delle tasse di iscrizione e prolungamento della durata legale del corso.

Agevolazioni fiscali per Geometri iscritti all'Albo dei Geometri

Agevolazione Fiscali e contributive

inerenti agli esami universitari per gli iscritti all'Albo dei Geometri:

- Spese di partecipazione a corsi di aggiornamento universitario professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, deducibili fiscalmente secondo quanto previsto dalla legge;
- Riconoscimento Esami Universitari ai fini della Formazione Continua e Permanente del Geometra Libero Professionista (regolamento in vigore dal 01.01.2015, Tabella 1) nella misura di 1 CFU = 8 CFP (senza alcun limite di tetto massimo).

Nota: Per gli Under 30 non iscritti Albo (che al termine del percorso universitario si iscriveranno al Collegio dei Geometri) sono già in essere iniziative ed agevolazioni mirate alla diminuzione dei costi contributivi e di accesso, per i primi 5 anni di iscrizione all'albo professionale, con un abbattimento dei costi fino al 70%

e sono allo studio ulteriori incentivi mirati a chi otterrà il relativo titolo accademico in "Costruzioni Gestione del Territorio."

IMMATRICOLAZIONE

(istruzioni valide anche per gli studenti/lavoratori)

Gli studenti che intendono immatricolarsi al Corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale - curriculum Costruzioni e Gestione del Territorio (GEOMETRA LAUREATO) devono:

- effettuare l'immatricolazione dal 17 giugno al 31 ottobre 2018 collegandosi allo sportello on-line sul sito dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino: http://www.unirmsm.it/segreteria-servizi-studenti/_228.htm
- completare l'immatricolazione presso la sede del Collegio Geometri e





Geometri Laureati della provincia di Como (info e orari di seguito riportati) consegnando la seguente documentazione:

1. domanda di immatricolazione debitamente firmata (stampando l'apposito modello già compilato da sportello on-line dopo la registrazione);
2. ricevuta di pagamento della prima rata delle quote universitarie, pari a 800 euro, effettuata presso qualsiasi istituto bancario (stampando l'apposito bollettino freccia da sportello on-line dopo la registrazione);
3. copia del documento di identità in corso di validità ed una copia dello stesso;
4. copia del Codice Fiscale;
5. n. 2 fotografie formato tessera firmate in calce;
6. certificato attestante il conseguimento della maturità con votazione rilasciato dalla segreteria dell'istituto/scuola superiore o, per chi lo possiede, copia del diploma di maturità (lo Stato di San Marino non accetta le autocertificazioni).

Istruzioni per l'utilizzo dello sportello on-line per la registrazione

- Effettuare la registrazione inserendo i dati personali richiesti al seguente link: <https://unirms.esse3.cineca.it/Home.do> (sulla destra scegliere "Registrazione")

- Appuntarsi il nome utente e la password assegnati dal sistema
- Effettuare il login
- Procedere con l'immatricolazione selezionando il corso di studio e inserendo i dati richiesti.
- Stampare la domanda di immatricolazione compilata e il bollettino freccia

Per completare la procedura di iscrizione on-line è indispensabile provvedere al versamento della prima rata di € 800, 00, esclusivamente a mezzo bollettino freccia, stampabile alla fine della procedura di iscrizione o a sportello on-line/segreteria/pagamenti.

Il bollettino freccia può essere pagato presso qualsiasi istituto bancario e presso le Ricevitorie abilitate a paga-



menti attraverso Banca ITB S.p.A.

La consegna della documentazione alla Segreteria del Collegio Geometri e Geometri di Como potrà essere effettuata, su delega dello studente, anche da un'altra persona che, assumendosi ogni responsabilità, dovrà presentarsi in segreteria con un proprio documento d'identità, delega, fotocopia del documento d'identità del candidato da immatricolare e tutti i documenti sopra indicati. Potranno essere accettate istanze di immatricolazione, debitamente motivate, entro il 1° dicembre 2018.

INFO E ORARI PER CONSEGNA DOCUMENTAZIONE CARTACEA RICHIESTA

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Como
Via Recchi 2 – 22100 Como
Centralino: 031261298
Fax: 031271287
E-mail: info@collegiogeometri.como.it

Segreteria - Orari di apertura al pubblico

Lunedì: dalle 9 alle 12
Martedì: dalle 9 alle 12.00 e dalle 15 alle 17
Mercoledì: dalle 9 alle 12
Giovedì: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15 alle 17
Venerdì: dalle 9 alle 12
Sabato: chiuso

Il C.A.T. di Erba **finalista** **del** concorso sulla **progettazione** **accessibile**

Martedì 5 giugno 2018, nella Sala del Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma si è tenuto l'evento conclusivo della 6° edizione del concorso "I Futuri Geometri progettano l'accessibilità", promosso da Fiaba Onlus, dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) e dalla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG), in collaborazione con Geoweb, Kone, Bper Banca, Vittorio Martini 1866 e l'Ente Italiano di Normazione (UNI)



La Sala del Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma dove si è tenuto l'evento conclusivo della 6° edizione del concorso "I Futuri Geometri progettano l'accessibilità",

L'iniziativa ha coinvolto 45 Istituti Tecnici per Geometri di tutta Italia e relativi Collegi Provinciali dei Geometri, 29 i progetti sviluppati in tre diverse categorie: spazi urbani, edifici pubblici e scolastici e strutture per

il tempo libero. Gli studenti hanno realizzato un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche in un'area da loro individuata. I lavori presentati dovevano rispettare la normativa vigente in materia di accessibilità e seguire la UNI/PdR 24:2016 "Abbattimento

barriere architettoniche - Linee guida per la riprogettazione del costruito in ottica universal design" che illustra le modalità di un approccio metodologico fondato sul concetto di accessibilità per tutti, che si basa sull'analisi del contesto, sulla metodica per il rilevamento delle criticità (compresi i criteri per l'individuazione delle barriere architettoniche e sensoriali) e sull'analisi delle scelte progettuali dei possibili interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli esiti progettuali, visionabili in occasione dell'evento conclusivo, successivamente sono stati messi a disposizione delle varie amministrazioni locali per migliorare la fruibilità del territorio.

Tale esperienza, altamente formativa, ha permesso agli studenti di confrontarsi con le procedure reali del loro mestiere e di acquisire così un bagaglio di conoscenze ed esperienze necessarie all'esercizio della loro professione.

Alla cerimonia hanno partecipato gli studenti di 16 Istituti Tecnici CAT, di Correggio, Cuneo, Erba, Fermo, Leno, Lodi, Novafeltria, Rovereto, San Donato Milanese, Santa Maria Capua Vetere, Udine, Vercelli, Volterra .

Durante la cerimonia è stato assegnato il premio speciale Kone all'Istituto d'Istruzione Superiore "Piero della Francesca" di San Donato Milanese per il progetto di abbattimento barriere della Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice .

Per la sezione "LAVORI IN CORSO", dedicata ai progetti presentati nelle passate edizioni e in fase di realizzazione, è stato premiato l'Istituto d'istruzione Superiore "Alessandro Volta" di Pavia con il progetto "Ticino? No more barriers" riguardante l'abbattimento delle barriere architettoniche del waterfront e delle sponde del fiume.

Alla cerimonia erano presenti il presidente di Fiaba Onlus, Giuseppe Trieste, il presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Maurizio Savoncelli, il consigliere di Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, Ilario Tesio, la responsabile della sede di Roma dell'UNI - Ente

Gli Istituti C.A.T. premiati

Sezione Edifici pubblici e scolastici

IIS "C. Cavour" di Vercelli
ITES "A. Bassi" di Lodi

Sezione Spazi urbani

IIS "Bianchi-Virginio" di Cuneo
ITS "L. Einaudi" di Correggio
ITET "Carducci-Galilei" di Fermo
ISS "T. Guerra" di Novafeltria
ITET "Fontana" di Rovereto

Sezione Strutture per il tempo libero

ITCG "F. Niccolini" di Volterra
ISS "Romagnosi" di Erba



ITS "G.G. Marinoni" di Udine
IIS "V. Capirola" di Leno
ISS "Righi-Nervi" di Santa Maria Capua Vetere

L'iniziativa ha coinvolto 45 Istituti Tecnici per Geometri e i relativi Collegi Provinciali, 29 i progetti sviluppati in tre diverse categorie

Italiano di Normazione, Alessandra Pasetti, il Presidente di Geoweb, Marco Nardini, l'accessibility segment manager di Kone Giorgio Fer-


manelli, l'amministratore unico della Vittorio Martini 1866, Barbara Borsari, il vicario della direzione territoriale Lazio del gruppo Bper Banca, Angelo Fracassi, il coordinatore del progetto "Città accessibili a tutti" dell'INU Iginio Rossi. Moderatore della giornata il giornalista Marco Finelli.

Il Progetto ha ricevuto il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.



Nella foto i ragazzi dell'Istituto Romagnosi, corso C.A.T. di Erba che hanno ritirato il premio del Concorso con i loro insegnanti e il Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Como, Corrado Mascetti

Il progetto Greencava degli studenti del corso CAT dell' istituto Romagnosi di Erba



CONCORSO: I GEOMETRI PROGETTANO L'ACCESSIBILITA'

Relazione tecnico-illustrativa

1) RECUPERO URBANISTICO-AMBIENTALE E ACCESSIBILITÀ: CRITERI GENERALI DI PROGETTO.

Il progetto Greencava degli studenti del corso CAT istituto Romagnosi di Erba rappresenta una strategia, un'alternativa, una filosofia sulla quale orientare i futuri scenari delle città. A partire dalla teleferica Merone-Pusiano, nata come trasporto del materiale di cava al cementificio, attualmente in stato di abbandono, individua spazi perduti per riappropriarsi del tempo libero e rallentare i ritmi di vita reintegrando la vecchia infrastruttura della cava e rigenerando un'area verde attualmente inutilizzata e in stato di abbandono.

Il vuoto attuale viene ripensato e percepito come uno spazio pubblico multifunzionale, come luogo di vita in cui trascorrere il proprio tempo libero, come spazio aggregativo e di crescita della vita sociale collettiva.

F:\2017-18\5Ag\Progetto Green cava\foto cabinovia e sopralluogo\Foto rilievo cava\20171201_102853.jpg

Il progetto Greencava propone il recupero di questo vuoto dall'atmosfera sospesa e incompiuta, creando uno spazio pubblico inclusivo in grado di collegare le diverse aree dismesse e lo spazio verde; non solo una connessione fisica tra gli spazi quindi, ma un percorso sociale e di iniziative culturali e commerciali che può diventare un segno identitario del territorio: un attrattore sociale che stimoli le persone a vivere il luogo cosicché proprio attraverso le persone questo spazio possa evolversi e arricchirsi di nuove funzionalità.

L'intero progetto è studiato con l'obiettivo di recuperare sia il suolo che i materiali, con una precisa strategia finalizzata all'inclusione sociale e all'uguaglianza nel rispetto della diversità umana, attenta ai bisogni, alle esigenze e ai desideri delle persone.


2) RILIEVO DELLE PROBLEMATICHE RISCOSE. STATO DI FATTO

Sopralluogo e rilievo effettuato il 01.12.2017 classe 5° CAT.

Censimento barriere architettoniche: il sopralluogo ha evidenziato la presenza di sentieri e carrarecce non adeguatamente pavimentate e con tratti a pendenza eccessiva. Esistono aree inerbite non attrezzate con la sola presenza di sentieri accidentati ed in qualche tratto pericolosi con voragini e cigli di scavo non protetti. Gli edifici sono in stato di abbandono anche se

CONCLUSIONI

Gli elaborati presentati sono parte di un'area di progetto del corso CAT della classe 5° dell'Istituto Superiore Romagnosi di Erba. Referenti di progetto: proff. Angioletti Stefano e Mastrodonato Marco. Gli alunni hanno voluto estrapolare le parti più significative relative al concorso "I futuri geometri progettano l'accessibilità". Sono stati selezionati per "Aver realizzato progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche secondo i principi dell'Universal Design e della Total Quality".



Nella foto i ragazzi del Cut di Erba che eseguono i sopralluoghi nell'area oggetto del loro progetto



I Geometri e i progetti partecipati attivamente dai cittadini

In un'intervista al quotidiano economico-finanziario Italia Oggi, il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli traccia un bilancio della 6ª edizione del concorso nazionale «I futuri geometri progettano l'accessibilità» mettendone in evidenza gli aspetti di socialità e territorio come temi centrali per lo studente dell'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio

In un'intervista al quotidiano economico-finanziario Italia Oggi, il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli traccia un bilancio della 6ª edizione del concorso nazionale «I futuri geometri progettano l'accessibilità» mettendone in evidenza gli aspetti di socialità e territorio come temi centrali per lo studente dell'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio

“L'edizione appena trascorsa, oltre a confermare la crescita costante del numero delle classi partecipanti, si è caratterizzata per l'elevata qualità e filosofia progettuale degli elaborati, non di rado accolti e valutati dalle amministrazioni pubbliche a conclusione del concorso».

Così il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli commenta i risultati della 6ª edizione del concorso nazionale «I futuri geometri progettano l'accessibilità», iniziativa voluta dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e realizzata in collaborazione con Fiaba Onlus, Cassa italiana di previdenza e assistenza geometri e Geoweb che coinvolge ogni anno gli studenti degli istituti tecnici Costruzioni, Ambiente e Territorio (Cat), invitati a partecipare al concorso nazionale presentando progetti di abbattimento di barriere architettoniche nel costruito.

“Un risultato gratificante, ottenuto grazie al combinato disposto di due fattori - continua il Presidente Savoncelli - il primo, di natura tecnica, è riconducibile all'indicazione fornita agli studenti di adeguare la progettazione



ai parametri previsti dalla prassi di riferimento PdR/Uni «Abbattimento barriere architettoniche - Linee guida per la riprogettazione del costruito in ottica universal design», elaborata dal tavolo tecnico partecipato da Uni, Cngegl e Fiaba Onlus; il secondo, di natura culturale, è la progressiva affermazione, tra i partecipanti, di una visione prospettica e lungimirante, che inserisce il tema delle barriere architettoniche all'interno del più generale processo di eliminazione di tutte le barriere fisiche, culturali, psicologiche e sensoriali, al fine di migliorare la qualità della vita e del vivere della collettività”.

Tra i punti sottolineati nell'intervista dal Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli gli sforzi compiuti dalla categoria dei Geometri sul superamento delle barriere architettoniche all'interno del più ampio processo di rigenerazione urbana con la convinzione che uno spazio accessibile e sicuro stimoli e favorisca l'integrazione sociale, lo scambio tra le persone e il confronto intergenerazionale contribuendo ad abbattere le distanze e le differenze tra centro e periferia. “In questo scenario - conclude il Presidente Maurizio Savoncelli - il geometra è chiamato a svolgere un ruolo centrale: la conoscenza del territorio e delle sue dinamiche sociali (tra le caratteristiche più importanti e riconosciute alla nostra professione) è la premessa fondamentale per sviluppare progetti che, per loro stessa natura, devono essere partecipati attivamente dai cittadini”.

Ecco il **nuovo regolamento** **sulla** formazione in vigore **dal 2018**

Sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2018 le nuove norme sulla formazione professionale per i geometri iscritti ai collegi provinciali. Sottolineate le caratteristiche del professionista intese come competenze qualificate e riconosciute, acquisite attraverso un processo di apprendimento prolungato e sistematico

Lo nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, è stato approvato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, o. 137 su delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati del 20 dicembre 2017. Il provvedimento conferma che al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma I); Il codice deontologico prevede, all'articolo 23, che l'iscritto deve "svolgere la prestazio-

ne professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito dal CNGeGL..." e "mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, diformazione e di aggiornamento ...";

La direttiva Europea n. 2005/36/CE, individua nella formazione e istruzione permanente lo strumento per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci.

La formazione assicura quindi ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale. Sulla base del Regolamento per la formazione continua già in vigore, approvato nel 2014, è stato adottato il nuovo regolamento per la formazione professionale continua composto da 14 articoli.

Eccoli:

Art. 1 . Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Professione: attività, o insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o in Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 1, comma I, lettera a);
Professionista: soggetto iscritto all'Albo del



Collegio;

Conoscenza: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento; le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio;

Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini personali, sociali e/o metodologiche, per ottenere risultati misurabili;

Abilità: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know how per portare a termine compiti e risolvere problemi;

Professionalità: caratteristica del professionista intesa come competenza qualificata e riconosciuta quale insieme di apparati teorici e normativi di riferimento, acquisita attraverso un processo di apprendimento prolungato e sistematico; capacità progettuali e pluralità di esperienze che si estrinsecano come pratica organizzativa e capacità realizzative distintive;

Modalità propedeutica: procedura che consente la possibilità di accedere al modulo o sezione successiva mediante superamento di un test auto-valutativo.

Art. 2. Obbligo formativo

1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, il presente regolamento disciplina la formazione professionale continua degli iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.

2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutti gli iscritti all'Albo professionale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1.

Art. 3. Attività formativa

1. Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare, aggiornare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli iscritti all'Albo, per esercitare l'attività con la professionalità necessaria a garantire i servizi da prestare alla committenza.

2. Gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente:



a) le discipline tecnico-scientifiche inerenti l'attività professionale del geometra e geometra laureato;

b) le norme di deontologia e ordinamento professionale;

c) le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della professione

3. Costituiscono eventi formativi le seguenti attività:

a) corsi di formazione e aggiornamento;

b) corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei quali possono essere previsti anche esami finali;

c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master);

d) seminari, convegni e giornate di studio;

e) visite tecniche e viaggi di studio;

f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione;

g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell'attività di supporto nell'attività didattica;

h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale;

i) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato alla formazione e ricerca di cui al Testo Unico, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (apprendistato);

j) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche, di cui al precedente comma 2 del presente articolo;

k) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui tirocinante ha effettuato l'intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato;

l) attività di docenza.

4. Il Consiglio Nazionale predispone il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire uniformità e trasparenza, nonché la più ampia pubblicità a livello nazionale degli eventi formativi, compresi quelli organizzati da associazioni professionali e soggetti





terzi.

5. Il Consiglio Nazionale può organizzare direttamente eventi formativi .

Art. 4. Attività formativa a distanza

1. È ammessa la formazione a distanza (FAO), con modalità approvate dal CNGeGL, per gli eventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), e) e d) del presente regolamento, a condizione che sia verificabile l'effettiva partecipazione dell'iscritto e l'acquisizione delle nozioni impartite.

2. È previsto uno specifico sistema di "Formazione a Distanza Qualificata" (FAD-Q) nel caso in cui la modalità di erogazione rispetti tutte le seguenti prescrizioni:

a) la piattaforma formativa deve avere i requisiti minimi secondo le linee guida emanate dal Consiglio Nazionale;

b) i moduli formativi che compongono i corsi devono essere svolti dai discenti in modalità propedeutica, attraverso il superamento di appositi questionari di valutazione intermedi e finali;

c) ogni attività didattica erogata deve essere conservata su un apposito registro dati. Su richiesta del Consiglio Nazionale deve essere fornito il dettaglio delle attività formative condotte da ciascun discente.

Art. 5. Assolvimento obbligo formativo

1. L'obbligo della formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno

successivo a quello di iscrizione all'Albo. La formazione svolta nell'anno di iscrizione è riconosciuta ai fini del CFP nel triennio.

2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 13.

3. Qualora l'iscritto, nel triennio di formazione, abbia conseguito un numero di CFP superiore al minimo previsto, l'eccedenza sarà attribuita nel triennio successivo nella percentuale del 50% per un massimo di 20 CFP.

Art. 6. Credito formativo professionale e adempimento obbligo

1. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo profes-

sionale (CFP).

2. Il CFP è connesso alla tipologia di evento formativo ed alla durata dello stesso così come previsto nella Tabella Idi cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 7. Valutazione eventi formativi

1. La valutazione degli eventi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del presente Regolamento è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella che segue:

2. A i fini dell'attribuzione dei CFP, per gli eventi indicati al precedente articolo 3, comma 3, lettere a) e d) deve essere assicurata la presenza minima obbligatoria dell'80% delle ore di formazione per il singolo evento.

Nei corsi previsti da normative specifiche (articolo 3 comma 3 lettera b), l'attribuzione dei CFP è subordinata al superamento della prova finale ove prevista.

3. Il riconoscimento dei CFP matura nell'anno solare in cui si è concluso l'evento formativo.

Art. 8. Curriculum Professionale Certificato

1. È istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC) sulla formazione professionale, consultabile on line, che può essere oggetto di divulgazione a terzi, in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività .

2. Il CPC contiene:

a) gli eventi formativi svolti dal singo-



Ecco come si valutano gli eventi formativi

| | Evento Formativo | CFP | limiti max triennali (CFP) |
|----|---|--------------------|----------------------------|
| 1 | Corsi di formazione e aggiornamento (art. 3, comma 3, lett.a) e b) | 1CFP ogni ora | nessuno |
| 2 | Corsi di formazione e aggiornamento FAD (art. 4, comma I) | 1 CFP ogni ora | nessuno |
| 3 | Esame nei corsi previsti da norme specifiche (art.3, comma 3, lett. b) | 3 CFP | nessuno |
| 4 | Corsi o esami universitari (art. 3, comma 3, lett. c) | 5 CFP ogni 1 CFU | nessuno |
| 5 | Corsi di formazione post-secondari (art. 3, comma 3, lett. j) | 30 CFP | nessuno |
| 6 | Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q (art. 4, comma 2) | 2 CFP ogni ora | nessuno |
| 7 | Seminari, convegni, giornate di studio (art. 3, comma 3, leu. d) (max 3 CFP per evento) | 1 CFP ogni due ore | 24 CFP |
| 8 | Visite tecniche e viaggi di studio (art. 3, comma 3, lett. e) (max 3 CFP per evento) | 1 CFP ogni due ore | 12 CFP |
| 9 | Commissioni per gli esami di Stato (art. 3, comma 3, len. I) | 6 CFP | 12 CFP |
| 10 | Relazioni o lezioni in eventi formativi (art. 3, comma 3, leu. g) | Fino a 3 CFP | 18 CFP |
| 11 | Attività di docenza negli eventi formativi (art. 3, comma 3, lett. I) | 2 CFP ogni ora | 30 CFP |
| 12 | Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (art. 3, comma 3, lett.h) | Fino a 6 CFP | 18 CFP |
| 13 | Attività affidatario (art. 3, comma 3, lett. k) | 10 CFP ogni Prat. | 20 CFP |
| 14 | Attività affidatario (art. 3, comma 3, lett. i) | 10 CFP ogni Appr. | 20 CFP |

lo iscritto conformemente al presente regolamento;

- b)** la formazione e le esperienze coerenti con l'attività professionale;
- c)** le qualifiche professionali acquisite;
- d)** i titoli professionali acquisiti.

Art. 9. Commissione nazionale formazione professionale continua

- 1.** La Commissione nazionale sulla formazione continua è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da sette membri, compreso il Presidente del Consiglio Nazionale o suo delegato, che la presiede.
- 2.** La Commissione dura in carica per la durata del Consiglio Nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova Commissione.
- 3.** I compiti della Commissione nazionale formazione professionale continua, sono i seguenti:

a) supportare il Consiglio Nazionale nelle attività di promozione, monitoraggio e coordinamento generale;

b) esaminare e istruire le richieste di autorizzazione da parte delle associazioni professionali e soggetti terzi ed esprimere motivato parere al Consiglio Nazionale;

c) certificare, su istanza dell'iscritto, la formazione e le esperienze coerenti con l'attività professionale;

d) gestire il CPC attraverso il SINF;

e) volgere, su mandato del Consiglio Nazionale, attività di vigilanza e di ispezione sugli eventi formativi;

f) predisporre e definire, ai fini dell'uniformità su tutto il territorio nazionale, un piano dell'offerta formativa, individuando i programmi e le caratteristiche descritte nello standard di qualità, dei corsi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), che saranno successivamente pubblicizzati sul SINF;

g) riconoscere, a richiesta e previa esi-


bizione di idonea documentazione, i CFP agli iscritti che partecipano a eventi formativi organizzati da enti pubblici in materie coerenti con l'attività professionale.

4. I componenti della Commissione di cui al precedente comma che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

Art. 10. Autorizzazione delle associazioni degli iscritti e altri soggetti

1. Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2, i corsi formativi possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale.

2. La domanda di autorizzazione da parte di associazione di iscritti o di altri soggetti è compilata direttamente sul SINF ed alla stessa devono essere allegati: lo statuto, la visura camerale,



se prevista, ed una circostanziata relazione sull'attività formativa svolta.

3. Il Consiglio Nazionale, acquisito il parere della Commissione nazionale formazione professionale continua, di cui all'articolo 9 del presente regolamento, esprime motivata proposta di delibera e la trasmette al Ministero vigilante, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2.

4. Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale delibera e comunica al richiedente l'autorizzazione o il diniego.

5. I corsi formativi devono essere proposti sul SINP e, per ciascun corso, previa verifica del piano dell'offerta formativa, devono essere indicati:

- a)** titolo;
- b)** esauriente descrizione dei contenuti, con specifico riferimento agli obiettivi che si intendono raggiungere in merito alla conoscenza, qualità e abilità;
- c)** materiale didattico previsto;
- d)** durata;
- e)** modalità di svolgimento;
- f)** qualifica e curriculum dei docenti;
- g)** numero massimo dei discenti ammessi;
- h)** eventuali oneri a carico dei partecipanti;
- i)** modalità di verifica della rilevazione dei presenti;
- j)** durata minima di partecipazione ai fini del riconoscimento dei crediti;
- k)** specifiche tecniche per l'eventuale erogazione nella modalità FAO di cui

all'articolo 4, comma I e FAD-Q di cui all'articolo 4, comma 2;

l) altre informazioni ritenute utili.

6. L'autorizzazione allo svolgimento del singolo corso non è soggetta a limiti di tempo, ma può essere revocata dal Consiglio Nazionale qualora il corso sia in contrasto o incoerente con il piano dell'offerta formativa previsto dal precedente Articolo 9, comma 3, lettera f).

7. Il Consiglio Nazionale può stipulare con associazioni di iscritti o Enti pubblici specifiche convenzioni, volte a semplificare le procedure di autorizzazione e programmare gli eventi formativi, promossi dai predetti soggetti, in un periodo di tempo prestabilito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del D.P.R. n. 137 del 2012.

Art. 11. Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione continua a livello nazionale, in particolare:

a) nomina la Commissione formazione professionale continua di cui all'articolo 9 del presente regolamento;

b) definisce il sistema di qualificazione delle competenze degli iscritti (articolo 8, comma 2, lettera e);

c) istituisce e gestisce il SINP, di cui all'articolo 3, comma 4 del presente regolamento;

d) autorizza, previo parere vincolante del Ministero vigilante, i soggetti indicati dall'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 137 del 2012;

e) pubblica sull'Albo Unico, di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 3, i CPC degli iscritti;

f) approva regolamenti comuni, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti, per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari, stabilendone il loro valore, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4;

g) organizza direttamente eventi formativi, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

h) emana le linee guida in merito ai requisiti minimi per lo svolgimento dei corsi con modalità FAD-Q, come previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera a) del presente regolamento;

i) emana delibere di attuazione, co-



ordinamento e indirizzo che deliniscono modalità, contenuti e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua;

d) esamina, ai fini del recepimento, le proposte dei Collegi territoriali, di cui all'articolo 12, comma I, lett. b);

Art. 12. Compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali

1. I Collegi territoriali, a norma del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7:

a) organizzano le attività formative di cui all'articolo 3, comma 3 del presente regolamento, lettere a), b), d), ed e);

b) propongono l'organizzazione, per specifiche e motivate esigenze, al Consiglio Nazionale di corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 3, lettera a e b) non previsti nel piano di formazione;

c) attribuiscono i CFP sul SINF, per gli eventi previsti alle lettere a), b), d), e) ed t), dell'articolo 3 del presente regolamento;

d) attribuiscono i CFP sul SINF, a richiesta dell'iscritto, per gli eventi previsti alle lettere c), g), h), i), j), k), l), dell'articolo 3 del presente regolamento;

e) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i CFP per eventi formativi riguardanti corsi previsti da specifiche normative;

f) verificano e controllano, mediante il SINF, l'assolvimento triennale dell'obbligo formativo dell'iscritto; nell'ipotesi di inadempimento, sentito prima l'iscritto se del caso, comunicano l'inosservanza al Consiglio di disciplina;

g) deliberano in ordine alle richieste di cui al successivo articolo 13;

h) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;

i) rendono note le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo;

j) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i crediti formativi professionali interdisciplinari ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, articolo 7, comma 4;

k) registrano sul SINF i crediti formativi degli eventi organizzati sul proprio territorio dai soggetti di cui



all'articolo 10 del presente regolamento;

l) svolgono attività di vigilanza e ispezione sugli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti e soggetti terzi;

2. I Collegi territoriali possono istituire commissioni per lo svolgimento delle attività attribuite agli stessi, previste dal presente articolo.

3. I Collegi territoriali sono autorizzati ad accedere al SINF secondo le procedure previste dal Consiglio Nazionale;

4. Gli eventi formativi, organizzati dai Collegi, territorialmente competenti, possono essere realizzati anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 5.



Art. 13. Derghe

1. Il Consiglio del Collegio territoriale, su domanda dell'interessato, può esonerare con delibera, parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei seguenti casi:

a) maternità/paternità, sino ad un anno;

b) grave malattia o infortunio;

c) servizio militare volontario o servizio civile;

d) altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore;

e) comprovato assolvimento dell'obbligo di formazione continua, svolto regolarmente in quanto iscritto anche ad altro Ordine/Collegio;

2. All'esonero temporaneo, di cui ai precedenti punti a), b), e), d), consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

3. Il Collegio territoriale può deliberare l'esonero parziale dall'obbligo formativo per gli iscritti di età anagrafica maggiore di 65 anni che, non avendo svolto prestazioni professionali, ne facciano richiesta dichiarando, nelle forme di legge, il non esercizio ininterrotto della professione nel triennio di riferimento.

Art. 14. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 10 gennaio 2018.

Indagine Statistica sulla Formazione Professionale Continua nel Collegio dei geometri e dei geometri laureati della Provincia di Como

Situazione Crediti formativi al 31.12.2017

Dall'elenco "provvisorio" risulta che:

N. 721 Geometri hanno già assolto alla Formazione Professionale Continua triennio 2015/2017;

N. 37 Geometri, iscritti all'Albo dopo il 2015, hanno una scadenza del triennio successiva al 2017- n. 18 (2016/2018) – n. 19 (2017/2019);

N. 173 Geometri devono ancora assolvere alla Formazione Professionale Continua, e di questi ultimi (di cui 19 sospesi dall'Albo per morosità):

N. 94 Geometri hanno conseguito sino ad ora 0 crediti formativi

N. 17 Geometri hanno conseguito sino ad ora da 1 a 10 crediti formativi

N. 7 Geometri hanno conseguito sino ad ora da 11 a 20 crediti formativi

N. 15 Geometri hanno conseguito sino ad ora da 21 a 30 crediti formativi

N. 19 Geometri hanno conseguito sino ad ora da 31 a 40 crediti formativi

N. 2 Geometri hanno conseguito sino ad ora da 41 a 50 crediti formativi

N. 19 Geometri hanno conseguito sino ad ora da 51 a 59 crediti formativi



| CFP sin ora acquisiti | Geometri inadempienti | Geometri con età uguale o superiore a 65 anni | Geometri con meno di 65 anni | Geometri iscritti solo Albo |
|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| 0 CFP | n. 94 | n. 8 | n. 86 | n. 34 |
| da 1 a 10 CFP | n. 17 | n. 6 | n. 11 | n. 0 |
| da 11 a 20 CFP | n. 7 | n. 0 | n. 7 | n. 2 |
| da 21 a 30 CFP | n. 15 | n. 3 | n. 12 | n. 0 |
| da 31 a 40 CFP | n. 19 | n. 2 | n. 17 | n. 0 |
| da 41 a 50 CFP | n. 2 | n. 0 | n. 2 | n. 0 |
| da 51 a 59 CFP | n. 19 | n. 1 | n. 18 | n. 1 |
| Totale | n. 173 | n. 20 | n. 153 | n. 37 |

I nuovi standard di qualità dei Geometri liberi professionisti

Il prossimo 20 luglio 2018 si concluderà la fase della pubblica consultazione per l'aggiornamento degli "Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei Geometri". Il documento quadro è consultabile all'interno delle pagine denominate "La professione", sul sito www.cng.it. L'invito a partecipare alla revisione è esteso agli iscritti.

Il nuovo impianto, ancora una volta assume il compito di definire l'iter delle singole prestazioni professionali degli iscritti.

A questo proposito, le diverse specifiche definiscono nuovamente le modalità di cui si compone una prestazione tecnica, comprendendo e sottolineando i requisiti di conoscenza, abilità, competenza e capacità relativi

alla figura del Geometra.

Secondo il presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli "l'edizione 2018, oggi in consultazione dopo un necessario adeguamento dell'impianto iniziale all'attuale contesto normativo, economico e sociale, vuole attuare uno slancio in più: perseguire la tutela del profilo di una figura tecnica che, con la propria competenza metodologica, riesce a intervenire interdisciplinariamente nella ottimale definizione dei principali processi produttivi della nostra realtà. In tale ottica, l'insieme dei criteri in base ai quali svolgere il proprio operato professionale, è stato sottoposto a una revisione doverosa, finalizzata all'assegnazione di una maggiore competitività alla professionalità dei Geometri".

Imu, **le agevolazioni applicabili** ai terreni agricoli **gestiti da coltivatori diretti**

La disciplina che regola l'IMU contempla espressamente l'ipotesi in cui il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo professionale pensionati continuino a svolgere la loro attività in agricoltura, dal momento che è possibile essere iscritti nella previdenza agricola anche nel caso in cui il soggetto sia già pensionato e continui a svolgere effettivamente l'attività agricola



Qui si parla di Imposta municipale propria (IMU) e delle Agevolazioni applicabili al coltivatore diretto (CD) e all'imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritti nella previdenza agricola, titolari di trattamento pensionistico agricolo.

Sono stati chiesti al Ministero delle Finanze chiarimenti inerenti la corretta applicazione della disciplina agevolativa relativa all'imposta municipale propria (IMU) nei confronti di coltivatori diretti (CD) e di imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella

previdenza agricola e titolari di trattamento pensionistico agricolo. Le precisazioni sono del direttore generale del Ministero Fabrizia Lapecorella. Ai fini della soluzione del caso in esame, occorre innanzitutto prendere in considerazione l'art. 13, comma 2 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale, per quanto qui di interesse, ha individuato i soggetti passivi "nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola".



Sulla base di tale disposizione, per godere del trattamento agevolato riservato ai soggetti in argomento occorre verificare la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti di natura sia oggettiva che soggettiva, individuabili sulla base del combinato disposto dell'art. 13, comma 2 del D. L. n. 201 del 2011 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, puntualmente illustrati anche nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, vale a dire:

- 1.** il possesso del fondo;
- 2.** la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso;
- 3.** la qualifica soggettiva di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004;
- 4.** l'iscrizione nella previdenza agricola.

Alla luce di tali disposizioni, l'aspetto che deve essere approfondito per la soluzione del caso concreto è quello della compatibilità dello status di pensionato con la qualifica di CD e di IAP e con la possibilità per gli stessi di continuare ad essere iscritti nella previdenza agricola.

Con riferimento al coltivatore diretto (CD), occorre ricordare, come già chiarito anche nella circolare n° 3/DF del 2012, che per la sua definizione

**Per godere delle
agevolazioni occorre
verificare la sussistenza
di tutti i requisiti di natura
oggettiva e soggettiva**

si rinvia a quanto stabilito dal codice civile che all'art. 1647 lo individua nel soggetto che coltiva il fondo "col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia" e lo inquadra nella categoria dei piccoli imprenditori di cui all'art. 2083. Inoltre, dalle leggi speciali emergono diverse definizioni di carattere settoriale dalle quali possono evincersi altri elementi comuni ai fini di una nozione onnicomprensiva e, precisamente, il fatto che il soggetto si dedichi direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo. A ulteriore conferma di quanto appena esposto deve aggiungersi anche il disposto dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 secondo il quale condizione per il diritto all'assicurazione di

invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti è che "l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame... il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame ... si ritiene sussistente quando i soggetti indicati ... si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente ... deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito".

Passando all'analisi della figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), si ricorda che, l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 99 del 2004, richiamato espressamente dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, individua lo IAP in colui che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da

lavoro. Il medesimo comma 1 precisa, inoltre, che dal reddito globale di lavoro sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.

Dal complesso delle norme sin qui riportate emergono, quindi, due aspetti fondamentali che meritano di essere evidenziati ai fini del riconoscimento della qualifica di CD e di IAP – e dell'applicazione delle relative agevolazioni – vale a dire innanzitutto che non viene richiesto dal Legislatore che tali soggetti traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito.

Inoltre, la legge prevede l'obbligo per coloro che sono qualificati come CD o IAP di iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, purché svolgano tale attività con abitualità e prevalenza. La valutazione dell'abitualità e prevalenza, i cui criteri sono definiti dal citato art. 2 della legge n. 9 del 1963, va effettuata rispetto a un'altra attività lavorativa. L'obbligo di iscrizione non viene, quindi, meno a causa della percezione di un trattamento pensionistico.

A conferma di ciò, la normativa previdenziale stabilisce che i lavoratori che versano i contributi successivamente alla data di decorrenza della pensione possono percepire un supplemento della stessa (cfr. art. 7 della legge n. 9 del 1963 e art. 9 della legge 2 agosto 1990, n. 233).

Più recentemente, l'art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, possano esercitare la facoltà di chiedere la riduzione del 50 per cento del contributo previdenziale, se già pensionati. A commento di tale disposizione, l'INPS nella circolare n. 33 del 1999 ha specificato che “[l]a riduzione contributiva può essere richiesta dagli iscritti alla Gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura che siano già pensionati presso le gestioni dell'Istituto ed abbiano compiuto i



sessantacinque anni di età, siano essi titolari di impresa o collaboratori familiari”.

Per quanto riguarda, in particolare, lo IAP la compatibilità dello svolgimento dell'attività agricola con lo status di pensionato emerge anche dalla circostanza che dal computo del 50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto per il riconoscimento della qualifica di IAP sono escluse, tra l'altro, le pensioni di ogni genere, mettendo così in risalto la considerazione che la qualifica di IAP ben può essere riconosciuta anche a un soggetto già titolare di pensione. Tenuto conto del quadro normativo sin qui delineato, emerge che la disciplina che regola l'IMU contempla espressamente l'ipotesi in cui il CD e lo IAP pensionati continuino a svolgere la loro attività in agricoltura, dal



momento che è possibile essere iscritti nella previdenza agricola anche nel caso in cui il soggetto sia già pensionato e continui a svolgere effettivamente l'attività agricola.

Si deve evidenziare che non può pervenirsi a diversa conclusione sulla base degli elementi desumibili dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 336 del 2003 e n. 87 del 2005) e della Corte di Cassazione (sentenze n. 12565 del 2010 e n. 13745 del 2017) dal momento che tali pronunce riguardano esclusivamente l'ICI, tributo diverso dall'IMU.

Quest'ultima imposta, infatti, a norma dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha sostituito l'ICI introducendo proprio nel settore agricolo significative modifiche, considerato che nella disciplina dell'IMU non è stata più riprodotta la disposizione recata dal comma 21 dell'art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la quale si riferiva al CD e alle persone fisiche qualificabili come imprenditori agricoli a titolo principale (IATP) – figura professionale quest'ultima sostituita da quella dello IAP, di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, a cui fa rinvio il nuovo regime IMU e che non ricomprende solo le persone fisiche – e prevedeva l'iscrizione negli appositi elenchi comunali, ormai soppressi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui espresse, si deve concludere che ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, in virtù dell'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011.

Pensioni: **le Casse firmano le** convenzioni per il cumulo **e dicono no!** alla "tassa Boeri"

Con la firma del protocollo, è stata respinta la pretesa dell'Inps di pagare la "Tassa Boeri", l'una tantum di 65 euro che le Casse professionali dovrebbero versare all'istituto pensionistico per la gestione di ciascuna pratica di ricongiungimento dei contributi per fruire del cumulo gratuito per i professionisti introdotto dalla Legge di Bilancio 2017



La querelle si sta sviluppando e ha raggiunto livelli impensabili. Da una parte è schierata l'Adepp, l'associazione delle casse pensionistiche dei professionisti iscritti a un albo, dall'altra l'Inps. Nel mezzo, la vicenda del cumulo gratuito cioè la possibilità di poter cumulare in maniera del tutto gratuita i contributi versati nelle rispettive casse previdenziali. La battaglia si combatte sul costo della pratica che secondo l'Inps deve essere coperto dalle rispettive Casse professionali in misura proporzionale alla quote di pensione erogata al

proprio iscritto. Sul fronte opposto, l'Adepp, secondo la quale, il costo delle pratiche deve essere tutto a carico dell'Inps.

Cos'è il cumulo gratuito per i professionisti? La disciplina per l'accesso al cumulo gratuito per i professionisti, ai fini pensionistici, è stata modificata dalla legge di bilancio 2017. In particolare, esiste la possibilità per i lavoratori di poter cumulare tutti i contributi previdenziali maturati in gestioni pensionistiche diverse, ivi inclusi i periodi di riscatto della laurea, ai fini sia delle pensioni di vecchiaia sia di quelle anticipate.



L'Adepp aveva già sollecitato l'Inps a dare il via al cumulo accantonando la questione del pagamento di eventuali costi gestionali, che Inps e le Casse potranno definire successivamente tra di loro, eventualmente anche per via giudiziaria

Chi paga il costo della pratica?

Secondo il presidente dell'Inps, Tito Boeri, le casse professionali, secondo l'Adepp, l'Inps. Nel mezzo sono finiti almeno 8.000 professionisti che si sono ritrovati senza un assegno pensionistico e senza stipendio. Solo un mese fa, è stata firmata la convenzione tra l'Inps e le Casse dei professionisti, per sbloccare definitivamente la situazione, convenzione che non ha risolto il costo della pratica perché nessuno delle due parti ha voglia di accollarselo.

In un comunicato pubblicato contestualmente alla firma delle convenzioni sul cumulo, le Casse dei professionisti hanno avvisato di aver inviato le stesse convenzioni via pec anche all'Inps, con la speranza che l'istituto rimuova l'ultimo ostacolo formale al pagamento degli assegni a chi ha già fatto domanda.

“Con quest'atto - c'è scritto nel documento - le Casse intendono togliere ogni alibi all'Istituto pubblico, che da mesi sta ritardando l'adempimento di una legge. Se l'Istituto continuerà a non

pagare, d'ora in poi gli interessati potranno azionare eventuali rimedi giudiziari nei confronti dell'Inps”, precisa l'Adepp.

Le convenzioni firmate prevedono che le Casse si facciano carico delle quote di pensione di propria competenza e degli stessi oneri già previsti per le pensioni in totalizzazione. Le condizioni cioè sono identiche a quelle previste dalla convenzione già esistente con l'Inps e pacificamente in vigore dal 2007. Quest'anno l'Inps aveva invece avanzato la pretesa di addebitare un importo fino a un massimo di 65,04 euro per ogni pratica di cumulo. Non solo: l'istituto chiedeva di mettere a pagamento anche le pratiche di totalizzazione, che sono state sempre gratuite. Secondo le Casse queste pretese non hanno fondamento. Infatti a seguito dell'estensione del cumulo alle casse professionali, lo Stato ha riconosciuto all'Inps un maggior finanziamento che, a regime, raggiungerà l'importo di 89 milioni di euro all'anno. “Queste risorse sono finanziate con le tasse pagate

da tutti i contribuenti italiani, compresi i professionisti e le loro Casse. Sarebbe una discriminazione inaccettabile imporre ai nostri iscritti di pagare lo stesso costo due volte”, ha dichiarato il presidente dell'Adepp Alberto Oliveti. Inoltre le Casse, per rispettare la legge, hanno già accettato di accollarsi i maggiori costi pensionistici derivanti dal cumulo, senza ricevere alcun ristoro da parte dello Stato, e non hanno nemmeno chiesto all'Inps di rimborsare loro i costi amministrativi che dovranno sostenere per istruire le pratiche di pensione anche per le quote di competenza dell'istituto pubblico.

Infine non è chiaro a cosa dovrebbero servire questi 65,04 euro, visto che gli uffici Inps li hanno chiesti per coprire dei costi che l'istituto dovrebbe comunque sostenere se l'iscritto non facesse domanda di pensione in cumulo ma chiedesse la pensione per via ordinaria (Le motivazioni addotte da Inps sono: “informazioni sulle eventuali variazioni pensioni”; “richiesta cambio ufficio pagatore”; “cessione del quinto”; “pignoramenti”; “altre attività legate alla circostanza che il pagamento sia gestito da Inps”).

“Se l'Inps ha così tanti problemi a gestire le pensioni in cumulo, le Casse si offrono volontarie per pagarle loro gratuitamente”, ha dichiarato Oliveti. Le ragioni della “Tassa Boeri” sarebbero altre. In una lettera aperta inviata venerdì ai professionisti italiani, il presidente dell'Inps ha messo nero su bianco che “le maggiori risorse servirebbero, ad esempio, ad assumere nuovi funzionari per accelerare il pagamento delle pensioni ex Inpdap. Cioè per scopi che nulla hanno a che vedere con le pensioni in cumulo dei professionisti”.

Nella lettera, Tito Boeri ha anche ammesso che la procedura informatica per la gestione del cumulo, che era stata annunciata per i primi di marzo, non è stata pubblicata per via dei 65 euro. L'Adepp aveva già sollecitato l'Inps a dare il via al cumulo accantonando la questione del pagamento di eventuali costi gestionali, che Inps e le Casse potranno definire successivamente tra di loro, eventualmente anche per via giudiziaria.

Sismabonus: arriva la detrazione anche per gli immobili in locazione

È il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018 dell'Agenzia delle Entrate che evidenzia come la detrazione fiscale, introdotta con il DL 63/2013, spetta anche se gli immobili oggetto della ristrutturazione non sono utilizzati direttamente a fini produttivi da parte delle società, ma vengono dati in affitto

Si può usufruire delle agevolazioni per gli interventi di miglioramento sismico, anche quando gli edifici di proprietà messi in sicurezza vengono destinati alla locazione.

Il cosiddetto Sismabonus è quindi erogabile anche se gli immobili oggetto della ristrutturazione non sono utilizzati direttamente a fini produttivi da parte delle società, ma vengono dati in affitto.

Il chiarimento arriva dall'Agenzia delle Entrate con una risoluzione pubblicata il 12 marzo 2018, che evidenzia come la detrazione fiscale, introdotta con il DL 63/2013, spetta anche se gli immobili oggetto della ristrutturazione non sono utilizzati direttamente a fini produttivi da parte delle società



Rendere gli edifici sicuri

Il DL 63/2013, modificato da ultimo dalla legge 232/2016, prevede una detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l'adozione di misure antisismiche su edifici che siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3) individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Possono accedere all'agevolazione sia i contribuenti soggetti all'imposta sul reddi-

to delle persone fisiche (Irpéf) sia i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires) a patto che le costruzioni interessate dall'intervento siano adibite a fini residenziali o ad attività produttive. Riguardo a queste ultime, con la circolare 29/2013 l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che sono ricomprese le attività agricole, quelle professionali, quelle produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

Con la risoluzione di oggi, l'Agenzia specifica che, essendo il Sismabonus finalizzato a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone, l'agevolazione sussiste anche quando i soggetti passivi Ires che possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo non utilizzano l'edificio direttamente ai fini produttivi, ma lo destinano alla locazione.

Come si applica il Sismabonus?

La detrazione del 50% per lavori antisismici va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno). La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all'80% se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Approvata la suddivisione per Regioni dei fondi MIT per l'abbattimento delle barriere architettoniche

È di 25,3 milioni di euro il fondo destinato alla Lombardia dal MIT per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati che dal 2003 non veniva rifinanziato

Finalmente è stato reso noto il 15 febbraio scorso, il parere positivo dalla Conferenza Unificata alla proposta di riparto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di 180 milioni di euro alle Regioni, per contribuire al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Il nuovo ministro alla partita firmerà quindi il decreto interministeriale di concerto con il Ministro dell'Economia delle Finanze, e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

I fondi in questione erano attesi da lungo tempo e riusciranno a coprire buona parte dei fabbisogni attraverso una ripartizione delle Regioni stesse ai Comuni richiedenti. La misura era stata voluta dal Governo Gentiloni che aveva inserito nel Fondo Investimenti, previsto dalla legge di Bilancio 2017, il rifinanziamento della legge 13 del 9 gennaio 1989, "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", che dal 2003 non veniva rifinanziata.

Questi fondi, molto attesi dalle Regioni e dai cittadini, coprono buona parte dei fabbisogni invariati fino al 2017, segnalati negli ultimi mesi dalle Regioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le Regioni ripartiranno a loro volta i finanziamenti ricevuti ai Comuni richiedenti per contribuire alle spese dei privati cittadini.

Il riparto dei 180 milioni è il seguente:

Abruzzo 4,4 milioni, Basilicata 15,2 milioni, Campania 13,5 milioni, Emilia-Romagna 29,3 milioni, Lazio 19,2 milioni, Liguria 275 mila euro, Lombardia 25,3 milioni, Marche

11,3 milioni, Molise 1,1 milioni, Piemonte 25,7 milioni, Puglia 4 milioni, Sardegna 3,2 milioni, Sicilia 4,4 milioni, Toscana 2,9 milioni, Umbria 11 milioni, Veneto 8,4 milioni. Nelle proposte del Ministero Infrastrutture e Trasporti per il Fondo Investimenti di quest'anno sono stati richiesti ulteriori 160 milioni per i fabbisogni eccedenti, pari a circa 50 milioni, e per ulteriori fabbisogni. Dopo la firma, il decreto verrà pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed entrerà in vigore dopo quindici giorni da quella data.



Presentata a Milano la casa stampata in 3D con materiale e tecnologia Italcementi



Realizzata in occasione della Milano Design Week 2018 la prima casa stampata con tecnologia 3D. La struttura di cento metri quadrati segna un traguardo senza precedenti nella sostenibilità del comparto, che apre a possibili ricadute positive per soluzioni abitative nella gestione delle emergenze

È stato presentato nel corso della Milano Design Week 2018 il primo esemplare di casa completamente sostenibile e realizzato mediante l'utilizzo di una stampante 3D.

3D Housing 05, questo il nome della struttura, è stata costruita in appena quindici giorni (una settimana per la stampa e una settimana per la finitura), con una speciale miscela di polveri cementizie, inerti e leganti che nel tempo può essere demolita, polverizzata e ricostruita con lo stesso identico materiale.

L'innovazione apre le porte a sviluppi che potranno essere di particolare interesse per la gestione delle emergenze. Sicurezza sismica e isolamento termico sono garantiti e testati, le tempistiche ridotte e i bassi costi di costruzione (700-800 euro al metro quadro) potrebbero rappresentare una rivoluzione dell'edilizia soprattutto per costruire rapidamente unità abitative di modesta entità, anche nelle aree interessate da terremoti e altre calamità naturali. Dal 2015, Italcementi ha cominciato a studiare la tecnologia di stampa 3D nel settore cementizio presso i laboratori a Bergamo. I risultati non mancano: il materiale che è stato sviluppato, con la relativa tecnologia, possiede le caratteristiche necessarie per essere miscelato, trasportato con una pompa da cantiere ed estruso attraverso ugelli, anche di forma differente, posti sulla testa di una macchina distampa; al tempo stesso, è in grado di autosostenere il primo e i successivi strati depositati che, durante il processo di stampa, vengono posizionati uno sopra l'altro (stampa additiva).

La casa è stata collocata in piazza Beccaria a Milano ed è stata progettata dall'architetto Massimiliano Locatelli di CLS Architects, in-



sieme a Italcementi, ad Arup e a Cybe.

Si tratta di una casa di circa 100 metri quadrati, con zona giorno, zona notte, cucina, bagno, che è stata realizzata in poche settimane con una stampante 3D. La casa è sostenibile, potrà essere demolita oppure spostata come si desidera, ampliata e avendo la possibilità di costruirla in poco tempo, costerà meno di una abitazione tradizionale.

La demolizione è un atto dovuto per sanzionare un abuso e ripristinare lo stato dei luoghi nell'interesse della comunità

Secondo i giudici del Consiglio di Stato, la realizzazione di un ampliamento senza titolo abilitativo di un edificio va punito con la demolizione: la mancanza di autorizzazioni è sufficiente per giustificare l'abbattimento del manufatto non in regola con le norme

Per sanare un ampliamento abusivo è necessaria la demolizione; la multa alternativa alla demolizione è possibile solo in pochi casi. Il chiarimento arriva grazie a una recente sentenza del Consiglio di Stato.

La vicenda riguarda un episodio avvenuto nel comune di Samarate. I proprietari di un'area si erano rivolti al Consiglio di Stato per ottenere l'annullamento dell'ordinanza di demolizione emessa nel 2012 dal Coordinatore dell'Area Urbanistica del Comune di Samarate, in relazione ad alcuni lavori abusivi realizzati nell'area, assoggettata a tutela paesaggistica, di proprietà degli appellanti. Secondo i giudici, dall'analisi della documentazione "emerge all'evidenza una chiara ricostruzione degli abusi realizzati e della relativa consistenza, così come compiutamente descritti nel provvedimento sanzionatorio impugnato".

Per cui "i provvedimenti con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abusivo".

In tale ottica, "l'atto che ordina l'eliminazione delle opere realizzate, oltre a sanzionare l'abusivo contestato, può ritenersi sufficientemente

motivato per effetto della stessa oggettiva rilevazione e descrizione dell'abuso accertato (accertamento della sua "consistenza fisica" univocamente correlata all'enucleazione materiale del precetto violato), presupposto giustificativo, necessario e sufficiente a fondare l'emanazione della misura sanzionatoria della demolizione, atteso che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi mediante applicazione della misura ripristinatoria costituisce atto dovuto, per il quale è in ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione". Secondo la legislazione vigente, la norma che consente una sanzione alternativa alla demolizione (chiesta dagli appellanti) non è applicabile alle opere realizzate senza titolo per ampliare un manufatto preesistente. C'è



solo un possibilità di scampo: il responsabile dell'abuso può chiedere di non demolire e di pagare una multa alternativa, solo se riesce a dimostrare che la demolizione può causare danni alla parte di edificio realizzata in modo legittimo.

Nel caso in esame, l'iter del provvedimento sanzionatorio ha consentito di verificare la consistenza delle opere abusive, che gli stessi appellanti hanno ammesso di aver realizzato al fine di coordinare la parte preesistente con quella condonata.

In coerenza con l'accertata consistenza delle opere, nel caso di specie l'ordi-

nanza appare estremamente dettagliata, sia in relazione alla ricostruzione ed individuazione degli abusi, nonché in merito alla relativa qualificazione.

E quindi in relazione all'individuazione delle opere abusive da demolire.

Non solo. Visto che gli appellanti non hanno prodotto nessun elemento concreto per evidenziare l'eventuale rischio per le parti non abusive, l'estremo dettaglio dell'ordinanza sanzionatoria esclude ogni incertezza al riguardo.

"In materia - scrivono i giudici nella loro sentenza - va ribadito che il privato, sanzionato con l'ordine di demolizione per la costruzione di un'opera

edilizia abusiva, non può invocare tout court l'applicazione a suo favore dell'art. 34 del t.u. n.380 del 2001, potendo addurre che sia onere dell'amministrazione verificare i requisiti indicati dalla norma solo qualora abbia già fornito seria ed idonea dimostrazione del pregiudizio stesso sulla struttura e sull'utilizzazione del bene residuo; a tal fine non è certo sufficiente l'allegazione che la demolizione implicherebbe una notevole spesa e potrebbe incidere sulla funzionalità interna del locale preesistente, specie laddove, come nel caso de quo, nessun concreto elemento al riguardo sia stato fornito".

La sentenza ribadisce anche che, oltre al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di chi invoca l'applicazione della norma che eccezionalmente consente una sanzione alternativa alla demolizione, secondo la giurisprudenza, la stessa non è applicabile alle opere realizzate senza titolo per ampliare un manufatto preesistente. Il permesso in sanatoria è ottenibile solo su istanza di parte ed a condizione che l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della realizzazione del manufatto, sia della presentazione della domanda.

"Viceversa - concludono i magistrati amministrativi - con la invocata sanatoria giurisprudenziale viene in rilievo un atto atipico che si colloca, in linea di massima, al di fuori di qualsiasi indicazione normativa".

Il Consiglio di Stato alla luce di tutte le considerazioni su riportate, respinge l'appello condannando i proprietari anche al pagamento delle spese processuali e ne sottolinea le motivazioni:

- l'ordine di demolizione è un atto dovuto per sanzionare l'abuso e ripristinare lo stato dei luoghi nell'interesse della comunità e non deve essere motivato da ragioni di pubblico interesse, l'unico interesse da tutelare è il ripristino della legittimità violata attraverso la rimozione dell'abuso

- non è stata fornita una documentazione in grado di dimostrare i potenziali rischi derivanti dalla demolizione ed è illegittima, quindi, la richiesta di una possibile multa alternativa alla demolizione.

BlockNotes

La qualità nelle valutazioni immobiliari

Si è svolto a Milano, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo il convegno dal titolo 'La qualità nelle valutazioni immobiliari'. L'incontro si è posto l'obiettivo di valorizzare l'affidabilità della perizia, analizzando le criticità correlate al processo estimativo nella gestione delle situazioni di deterioramento del credito, sia nella fase di verifica del rating delle garanzie degli NPL che nelle procedure di vendita giudiziaria previste dalle attuali normative. È stato organizzato da Inarcheck SpA, la prima società di ingegneria ad aver completato l'iter di accreditamento per il riesame delle valutazioni immobiliari, dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) e dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (Cipag).



In un contesto di ripresa economica le banche italiane hanno avviato con successo un programma di riduzione delle sofferenze. Le novità normative e le recenti linee guida del CSM sulle buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari hanno spinto ABI e altri importanti stakeholders del mercato immobiliare a definire le Linee guida per la valutazione degli immobili a garanzia dei crediti inesigibili. L'obiettivo è favorire la trasparenza e la

correttezza nelle valutazioni di questa tipologia di immobili. In particolare nell'intervento del Prof. Alessandro Penati, Presidente di Quaestio SGR, è stata tratteggiata con grande chiarezza la situazione attuale degli NPL e lo scenario futuro alla luce delle nuove disposizioni della BCE che impegneranno i valutatori in una analisi sulla valorizzazione delle possibilità di trasformazione degli immobili oggetto di garanzia. "La valutazione di un immobile a garanzia delle esposizioni creditizie (collaterale)" ha commentato il Vice Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati, Antonio Benvenuti "ha assunto, rispetto al passato, rilevanti requisiti di elevato contenuto qualitativo e professionale a seguito dell'introduzione delle normative nazionali che hanno adottato la Direttiva Europea n. 2014/177EU in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali."

Nel corso della giornata anche il tema delle responsabilità degli esperti indipendenti che operano sia in forma singola che aggregata con un focus specifico sulla qualità della prestazione e sulla opportunità di poter certificare le proprie competenze. Nel corso del convegno, è stata presentata anche la Rete dei Valutatori Indipendenti Certificati), la prima Rete tra Geometri liberi professionisti specializzati nel campo della valutazione immobiliare a cui possono partecipare i geometri iscritti all'Albo dei rispettivi Collegi con determinati requisiti, le cui prestazioni lavorative concorrano a perseguire gli scopi dell'associazione.

Condono edilizio: le opere abusive vanno demolite se non si pagano in tempo le multe del comune

Il Consiglio di Stato, con una sentenza emessa lo scorso 9 marzo ha confermato che i termini di pagamento sono tassativi e se non fossero rispettati, il condono risulterebbe inattivo e i manufatti realizzati abusivamente devono essere abbattuti



Anche in questo caso, come il precedente il Consiglio di Stato si è occupato di abusi edilizi e dei tentativi di chi li ha commessi di trovare una via di fuga e salvare ciò che è stato costruito. In questo caso la vicenda riguarda un condono richiesto per sanare la costruzione di 2 abitazioni al primo piano, realizzate come sopraelevazione di un preesistente immobile. I proprietari avevano presentato nel 2004 domanda di condono. Sei anni dopo il Comune di Santa Maria La Carità nel Napoletano, aveva respinto l'istanza contestando "il mancato pagamento dell'esatta cifra relativa alla prima rata dell'oblazione e degli oneri concessori, nonché il mancato pagamento della seconda e della terza rata". Senza la sanatoria, l'amministrazione locale aveva considerato abusive le opere realizzate

e nel 2011 aveva emesso l'ordinanza di demolizione.

I proprietari avevano impugnato il "diniego di sanatoria e la relativa ingiunzione a demolire", e si erano rivolti al Tar.

Il tribunale amministrativo della Campania, in prima istanza aveva accolto le tesi del Comune e confermato la demolizione. Non soddisfatti i proprietari si erano rivolti al Consiglio di Stato. Che il 9 marzo scorso ha emesso la propria sentenza.

Che cosa hanno deciso i giudici del massimo organismo amministrativo dello Stato? Dopo aver ricostruito la vicenda sono entrati nel merito. I ricorrenti appellanti avevano presentato quattordici anni fa, due istanze per ottenere il condono di opere abusive realizzate in Comune di Santa Maria La Carità, in via Motta Carità al n.79, costituite da due abitazioni al primo piano, realizzate come soprae-

levazione di un preesistente immobile di proprietà della loro madre, Sei anni dopo, nel luglio 2010, il Comune aveva respinto le istanze, "avendo rilevato il mancato pagamento dell'esatta cifra, relativa alla prima rata dell'oblazione e degli oneri concessori, nel termine del 10 dicembre 2004 previsto per la presentazione delle istanze stesse, nonché per il pagamento della seconda e della terza rata oltre le scadenze del 31 maggio 2005 e del 30 settembre 2005 previste dalla legge". "Di conseguenza, il Comune aveva emesso l'ordinanza di demolizione. ordinanza confermata dal Tar che aveva esaminato "in primo luogo, in quanto idonea a definire il giudizio, la questione relativa al ritardato pagamento della seconda e della terza rata di oblazione, circostanze da sole idonee a giustificare il diniego". Lo stesso Tar aveva ritenuto che "il ritardo nella specie sussistesse e che esso comportasse il diniego del condono ai sensi delle norme relative, diniego al quale conseguiva per necessità l'ordine di demolizione degli abusi". Orbene nel loro provvedimento i giudici romani hanno scritto: "Gli appellanti hanno dunque costruito senza titolo una sopraelevazione, ovvero un piano aggiuntivo di un preesistente immobile di loro proprietà, che comprende due nuove abitazioni. Non v'è dubbio che un intervento di questo tipo, qualificabile senz'altro come nuova costruzione, necessitasse della concessione edilizia, così come oggi necessiterebbe del permesso di costruire, nella specie mancante". E hanno proseguito: "È poi altrettanto pacifico che, nel procedimento di sanatoria di tale abuso, resa possibile dal condono di cui all'art. 32 del d.l. 269/2003, gli appellanti non abbiano versato puntualmente le somme richieste, in particolare non hanno pagato nei termini la seconda e la terza rata di oblazione". "Come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, si deve allora esaminare per prima la questione relativa agli effetti di tale ritardato pagamento, che è oggetto dei motivi primo, secondo e quarto ed è da sola idonea a definire il giudizio".



"In proposito, il Collegio condivide e fa propri i principi enunciati dalla precedente sentenza della Sezione 19 luglio 2013 n.3925, pronunciata su un caso identico, riguardante il territorio dello stesso Comune appellato". Per prendere una decisione, i magistrati sono partiti dal testo dell'art. 32 del d.l. 269/2003, che al comma 25 estende le disposizioni dell'originario condono edilizio alle costruzioni abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 e al comma 37 prevede che "Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo



smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005.

Decorso il termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se però nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni previste per l'abusivismo edilizio.

Il testo della legge è chiaro ed inequivoco: "la logica delle norme che prevedono il condono in deroga alle norme che disciplinano l'assetto del territorio è motivata dalla necessità di reperire risorse finanziarie attraverso le oblazioni richieste per ottenerla, ha significato solo se, entro un periodo di tempo ben definito, si realizzano tutte le condizioni disposte dalla legge."

Consentire in via interpretativa una dilazione al pagamento delle oblazioni comporterebbe quindi una lesione duplice, perché i valori sottesi alla programmazione del territorio sarebbero violati ugualmente, senza al contempo ottenere i ricavi finanziari auspicati. Per questi motivi, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), si è definitivamente pronunciato sull'appello respingendolo e ha ordinato al Comune di eseguire la sentenza.

Pillole di sentenze della Corte di Cassazione

Il condomino risponde dei danni da lui causati alle parti comuni, solo se vi sia stato riconoscimento di responsabilità o all'esito di un accertamento giudiziale, non potendo l'assemblea, in mancanza di tali condizioni, porre a suo carico l'obbligo di ripristino, o imputargli a tale titolo alcuna spesa, ed essendo obbligata ad applicare, come criterio di ripartizione della spesa, la regola generale stabilita dall'art. 1123 c.c. (Cass. Civ., Sez. 2, 07/11/2017, Ordinanza n. 26360)

In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la responsabilità del custode è esclusa solo dal fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo quando la condotta di quest'ultimo, estranea al custode, è di per sé idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa in custodia; ne consegue che non ricorre caso fortuito quando il vizio costruttivo abbia provocato il danno durante l'utilizzo della cosa in custodia. (Nella specie, il vizio costruttivo aveva causato l'improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento e la conseguente caduta della cabina di un ascensore condominiale all'interno della quale si trovavano due persone). (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, 09/11/2017, Ordinanza n. 26533)

Il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, sicché l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, né, quindi, del potere di intervenire nel giudizio per il quale tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell'amministratore



Dalla gestione di un condominio alla responsabilità civile per i danni causati da cose in custodia, dai difetti di costruzione in caso di appalto all'annullamento di una delibera di assemblea impugnata da un condomino, gli enunciati della Corte romana

stesso che non l'abbia impugnata. (Cass. Civ., Sez. 2, 09/11/2017, n. 26557)

Al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e segg. c.c., anche il c.d. supercondominio, viene in essere "ipso iure et facto", se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che singoli edifici, costituiti in altrettanti condominii, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, "pro quota", ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese

nei diversi fabbricati. (Cass. Civ., Sez. 2, 15/11/2017, n. 27094)

L'omessa sottoscrizione del verbale dell'assemblea condominiale ad opera del presidente non costituisce causa di annullabilità della delibera, non esistendo - neppure a seguito della novella introdotta dalla l. n. 220 del 2012 - alcuna disposizione che prescriva, a pena di invalidità, tale adempimento, dovendosi presumere che l'organo collegiale agisca sotto la direzione del presidente ed assolvendo la sottoscrizione del verbale unicamente la funzione di imprimere ad esso il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in

presenza di una clausola regolamentare impositiva dell'obbligo di nomina di un presidente dell'assemblea, aveva ritenuto invalido il verbale della riunione privo della sottoscrizione del presidente nominato, sebbene redatto sotto la direzione del medesimo). **(Cass. Civ., Sez. 6 - 2, 16/11/2017, Ordinanza n. 27163)**

Ln tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità nelle murature. **(Cass. Civ., Sez. 2, 17/11/2017, Ordinanza n. 27315)**

L'annullamento, con sentenza passata in giudicato, di una deliberazione dell'assemblea, impugnata da un condomino per violazione di una norma del regolamento condominiale, non determina, al di fuori dei casi e dei modi previsti dall'art. 34 c.p.c., il giudicato sulla validità della stessa disposizione regolamentare, la cui conformità, o meno, a norme imperative di legge può essere oggetto di un successivo giudizio tra le medesime parti. **(Cass. Civ., Sez. 2, 29/11/2017, n. 28620)**

La partecipazione ad un'assemblea condominiale di un soggetto estraneo ovvero privo di legittimazione non si riflette sulla validità della sua costituzione e delle decisioni in tale sede assunte, sempre che tale partecipazione non abbia influito sulla maggioranza richiesta e sul "quorum" prescritto, né sullo svolgimento della discussione e sull'esito della votazione. **(Cass. Civ., Sez. 2, 30/11/2017, Ordinanza n. 28763)**



Le delibere dell'assemblea condominiale, ove esprimano una volontà negoziale, devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti c.c., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti. **(Cass. Civ., Sez. 2, 30/11/2017, Ordinanza n. 28763)**

Chi ha comprato un alloggio di edilizia residenziale convenzionata a prezzo di mercato ha diritto alla restituzione

della differenza tra quanto versato e quanto invece dovuto in base ai vincoli stabiliti dalla convenzione originaria di assegnazione del diritto di superficie. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, confermando sul punto un precedente indirizzo (n. 18135/2015 e 28949/2017), ed accogliendo con rinvio il ricorso degli acquirenti. **(Cass. Civ. sentenza 13345/2018)**

L'ampliamento di un edificio preesistente "non può essere considerato pertinenza, diventando parte dell'edificio di cui completa, una volta realizzato, la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato in quanto privo di autonomia rispetto all'edificio medesimo". E' quindi, una ristrutturazione edilizia ed è soggetto alla richiesta permesso di costruire, 'normato' dall'art. 10, comma 1, lettera c) del dpr 380/2001, poiché "porta ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni". **(Cass. Civ. sentenza 4139/2018)**



Pensione geometri, cosa matura nel caso di contributi versati solo parzialmente

Secondo la Cassazione, il geometra ha diritto alla pensione anche per gli anni in cui ha versato solo una parte dei contributi. Ai fini pensionistici, il professionista iscritto alla Cassa di previdenza dei geometri matura l'anzianità di iscrizione. La sentenza del 14 giugno scorso affronta il problema della validità delle annualità di contribuzione a fronte di versamenti non integrali

I giudici hanno discusso il caso di un geometra iscritto alla Cassa di previdenza che ha chiesto la pensione dopo aver maturato 30 anni di contributi.

La Cassa si era opposta perché in alcune annualità il richiedente non aveva versato tutti i contributi richiesti e pertanto i crediti, secondo la Cassa erano prescritti.

Secondo la legge 773/1982, infatti, la pensione di vecchiaia si consegue se si ha almeno 65 anni di età e 30 anni di effettiva contribuzione alla Cassa dalla regolare iscrizione all'albo.

Questi sono i fatti e le decisioni dei giudici togati che hanno fatte proprie le conclusioni dei colleghi della Corte di Appello dell'Aquila che si erano occupati della vicenda.

Con una sentenza del 2012, i giudici abruzzesi, infatti avevano già respinto l'appello della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (da ora in avanti, per brevità, Cassa) avverso la sentenza di primo grado che l'aveva condannata a costituire in favore del geometra che ne aveva fatto richiesta, il trattamento pensionistico di vecchiaia e a pagare gli arretrati.

La Corte territoriale aveva ritenuto integrato il requisito dell'anzianità contributiva ("almeno trent'anni di effettiva contribuzione"), come richiesto dall'art. 2, comma 1, del Regolamento della Cassa, nonostante la non integralità dei contributi versati per gli anni dal 1988 al 1991 e 1995, 2003 e 2004, in base all'esito delle due consulenze tecniche d'ufficio svolte nel giudizio di primo grado (in sede cautelare e nel giudizio ordinario). Aveva inoltre dichiarato la prescrizione dei crediti contributivi

relativi agli anni dal 1987 al 1991.

Non solo. Aveva anche ribadito come, nel regime precedente, la delibera del 25.11.1998 che modificava il Regolamento della Cassa, la decorrenza della prescrizione coincidesse con la trasmissione a quest'ultima della dichiarazione del debitore sull'ammontare del reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele. E ritenuto insussistenti, "i presupposti di cui che subordinano la sospensione della prescrizione ad un comportamento del debitore di occultamento tale da creare una difficoltà di accertamento non superabile con i normali controlli".

Motivando il proprio ricorso ai giudici romani, la Cassa aveva sottolineato che a parer suo, la Corte d'appello avesse omesso di valutare il difetto di contribuzione per gli anni 1987-



1991 come impeditivo del requisito di trenta anni di anzianità contributiva necessaria, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento della Cassa, ai fini della pensione di vecchiaia e come ai fini dell'anzianità contributiva non potessero computarsi gli anni coperti da contribuzione non integrale, sottolineando anche che l'aggettivo "effettivo", riferito all'iscrizione, dovesse intendersi quale sinonimo di "regolare", cioè valido dal punto di vista sostanziale, e che tale significato dovesse valere anche per la "effettiva contribuzione".

Poi aveva concluso che, nel caso di specie, la contribuzione relativa agli anni 1987-1991, in quanto non integrale, non potesse ritenersi regolare, e quindi effettiva, con conseguente necessità di esclusione della stessa dal calcolo della anzianità contributiva necessaria ai fini della pensione di vecchiaia. Nel ricorso in Cassazione, l'ente di previdenza dei Geometri aveva

più volte sottolineato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del proprio Regolamento, "la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trent'anni di effettiva contribuzione ... in relazione a regolare iscrizione all'Albo e che pertanto la contribuzione doveva essere stata effettivamente versata ai fini della spettanza del trattamento pensionistico, non potendo riconoscersi validità ad un versamento solo parziale".

Non c'è stato niente da fare. I giudici romani hanno fatte proprie le decisioni di quelli abruzzesi e hanno scritto: "Nel caso di specie, il vizio dedotto non è in alcun modo configurabile poiché la sentenza d'appello ha preso in esame l'irregolare contribuzione per gli anni 1987-1991 ed infatti ha dichiarato prescritti i crediti contributivi relativi al periodo suddetto. Ha poi valutato il dato dell'irregolare contribuzione ritenendolo non ostativo all'integrazione del requisito di

anzianità contributiva, necessario ai fini della pensione di vecchiaia".

"Deve anzitutto rilevarsi, dal punto di vista letterale, come gli argomenti spesi dalla Cassa ricorrente per censurare l'indirizzo di cui alla citata sentenza del 2012, non si attagliano alla fattispecie in esame".

"La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini

Il giudizio della Corte di Cassazione attiene al problema del riconoscimento delle annualità di contribuzione, ai fini della pensione di vecchiaia, ove i versamenti contributivi siano stati non integrali, seppure in piccola parte, e i relativi crediti siano prescritti

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione".

"Per quanto riguarda l'uso dell'aggettivo "effettiva" riferito alla sola contribuzione, laddove per l'iscrizione è richiesto che sia "regolamentare", sono prive di fondamento le considerazioni svolte dalla Cassa perché basate unicamente sull'uso indifferenziato dell'aggettivo "effettiva" sia per la contribuzione e sia per l'iscrizione. Anzi, l'uso dell'aggettivo "effettiva" solo per la contribuzione induce ad attribuire ad esso un significato diverso da "regolamentare", impiegato a proposito dell'iscrizione".

"Come più volte statuito da questa Corte, il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall'altro, non trova applicazione nel rapporto fra la-

voratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista, come nella specie) ed ente previdenziale - nel difetto di esplicite norme di legge (o di legittima fonte secondaria) che eccezionalmente dispongano in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni".

"La questione oggetto del presente giudizio attiene invece al diverso problema del riconoscimento delle annualità di contribuzione, ai fini della pensione di vecchiaia, ove i versamenti contributivi siano stati non integrali, seppure in piccola parte, e i relativi crediti siano prescritti".

"Come già rilevato da questa Corte, l'inconveniente, dovuto alla mancanza nella legge professionale di una disposizione che preveda espressamente l'annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale

omissione, è comunque superabile attraverso l'adozione di più rigorosi controlli sulle comunicazioni e sulle dichiarazioni inviate dagli iscritti, con i mezzi di cui la Cassa stessa dispone e nei limiti temporali fissati dal sistema previdenziale, evidentemente dettati non solo a garanzia dell'ente, cui non possono affidarsi indagini su periodi lontani nel tempo per le oggettive difficoltà degli accertamenti, ma anche a tutela dell'assicurato, al fine di non rendere eccessivamente difficoltosa la prova dell'esattezza delle contribuzioni versate. Il tutto in un'ottica di prevalenza dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto a quella dell'esatta corrispondenza, senza limiti di tempo, della posizione contributiva previdenziale alle regole disciplinanti la sua configurazione. Per questo motivo e in base alle considerazioni svolte, il ricorso della Cassa è stato respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Pergolato o tettoia?

Le differenze secondo una sentenza dei giudici togati

I magistrati romani hanno chiarito le differenze e in un provvedimento hanno tracciato la corretta definizione di pergolato. A differenza della tettoia che aumenta l'abitabilità dell'immobile, è una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, e deve essere realizzata con materiali leggeri, senza fondamenta. Deve avere, inoltre, modeste dimensioni e la sua finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offre sostegno



Che siano due cose diverse era chiaro da tempo, ma c'è voluta una sentenza per stabilire con esattezza definizione e funzioni. È stato infatti necessario l'intervento dei giudici della Corte di Cassazione per mettere in evidenza la diversità strutturale tra pergolato e tettoia, e stabilire che quest'ultima aumenta l'abitabilità dell'immobile oltre ad avere un maggiore impatto.

La stessa Cassazione ricorda che è necessario richiedere il permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento.

La precisazione è arrivata alla fine di un contenzioso tra un privato e gli enti locali

di controllo. Il primo aveva eseguito un intervento edilizio privo dei titoli abilitativi, in zona sismica e soggetta a vincolo paesaggistico che riguardava il frazionamento in due appartamenti indipendenti di un fabbricato, la realizzazione di pensiline, pergolato, e altri manufatti, compreso la sistemazione della corte esterna.

Evidenziata l'infrazione, sia il Tribunale di primo grado, sia la Corte di Appello l'avevano condannato. Quindi il ricorso in Cassazione con il quale il privato aveva chiesto la nullità della sentenza per "illegittimità della pena sopravvenuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 56/2016, in quanto, alla luce di tale decisione, le opere realizzate non consentirebbero di ritenere

configurato il delitto paesaggistico. Nel ricorso si sottolineava anche "l'erronea applicazione della disciplina urbanistica relativamente alla sostituzione di un pergolato di m. 4,25 X 3,65 X 3,15 di altezza, in legno di castagno grezzo con struttura in legno levigato, appoggiata su due colonne circolari e sull'estradosso del solaio di copertura dell'immobile e di una baracca di m. 3,05 X 0,90 X 2,00 di altezza in legno assemblato, chiusa per tre lati e coperta da fogli in plexiglas trasparenti, posta nel giardino annesso al fabbricato, in quanto non rientranti tra quelle per la cui realizzazione è necessario il permesso di costruire".

Secondo i giudici, invece, "il ricorrente, pur richiamando, nel secondo motivo di ricorso, entrambi gli interventi, incentra la propria attenzione sul pergolato, lamentando l'inesattezza del riferimento operato dai giudici d'Appello del gravame alla giurisprudenza di questa Corte, perché riguardante altra tipologia di opera (la chiusura di un portico) mentre, nella fattispecie in esame, l'intervento edilizio sarebbe consistito nella "sostituzione di un preesistente pergolato agricolo con altro pergolato, sempre in legno".

Sempre secondo i giudici, "la descrizione dell'opera contenuta nell'imputazione è, tuttavia, alquanto differente, perché descritta come "sostituzione di un pergolato di m. 4,25 X 3,65 X 3,15 di altezza, in legno di castagno



il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale

grezzo con struttura in legno levigato, appoggiata su due colonne circolari e sull'estradosso del solaio di copertura dell'immobile". Tale manufatto risulta definito, sempre nell'imputazione, come "scoperto ed ultimato". La Corte di Appello aveva però messo in evidenza, invece, che la copertura era stata effettuata sostituendo la precedente con travi di legno squadrate,

tali da assicurare alla struttura una particolare consistenza ed una stabile destinazione, essendo poggiata su colonne in muratura.

Tale descrizione, quindi, porta ad escludere che possa trattarsi, nella fattispecie, di un "pergolato".

A questo punto la Corte ha ricordato di aver già preso in considerazione la nozione di "pergolato" per distinguere la dalla "tettoia", osservando che la diversità strutturale delle due opere è rilevabile dal fatto che, mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile".

Anche la giurisprudenza amministrativa si è, in più occasioni, interrogata sulla nozione di "pergolato".

Il Consiglio di Stato, in particolare, dando atto dell'assenza di una definizione normativa, ha affermato che tale opera si caratterizza come manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro



materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.

Considerando tali caratteristiche, ha pure escluso che possa rientrare nella nozione di "pergolato" una struttura realizzata mediante pilastri e travi in legno di significative dimensioni, tali da renderla solida e robusta facendone presumere una permanenza prolungata nel tempo, diversamente da quanto ritenuto riguardo ad un manufatto precario, facilmente rimovibile, costituito da una intelaiatura in legno non infissa al pavimento né alla parete dell'immobile (cui è solo addossata), non chiusa in alcun lato, compreso quello di copertura.

A conclusioni identiche sono pervenute altre decisioni, che hanno individuato il pergolato come manufatto in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, senza comportare un aumento di volumetria e senza determinare trasformazione edilizia ed urbanistica, destinato ad un uso del tutto momentaneo.

Solo quando il pergolato abbia tali caratteristiche non è richiesto il permesso di costruire, mentre il titolo è necessario nel caso in cui l'opera sia costituita da pilastri ancorati al suolo e da travi in legno di importanti dimensioni in modo da renderla solida e robusta e non facilmente amovibile. Anche nel linguaggio comune la differenza tra "pergolato" e "tettoia", è che la tettoia si caratterizza come struttura pensile, addossata al muro o interamente sorretta da pilastri, di possibile maggiore consistenza e impatto visivo rispetto al pergolato, il quale è normalmente costituito da una serie parallela di pali collegati da un'intelaiatura leggera, idonea a sostenere piante rampicanti o a costituire struttura ombreggiante, senza chiusure laterali.

Non solo. I giudici romani hanno anche sottolineato che "indipendentemente dalla qualificazione delle singole opere realizzate, l'intervento realizzato andava comunque unitaria-



Sentenza irrevocabile per ciò che concerne l'accertamento dei reati, nonché per la demolizione delle opere abusivamente realizzate

mente considerato alla luce del principio giurisprudenziale correttamente richiamato dalla Corte territoriale e secondo il quale il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera deve essere infatti apprezzata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva".

"Se, infatti, può, in astratto, ritenersi suscettibile di valutazione una situazione riferita ad interventi aventi una loro individualità, tra loro del tutto autonomi ed eseguiti in tempi diversi, tale possibilità deve invece immediatamente escludersi quando riferita ad un insieme di opere, realizzate anche in tempi diversi, le quali pur non essendo parte integrante o costitutiva di

un altro fabbricato, costituiscano, di fatto, un complesso unitario rispetto al quale ciascuna componente contribuisce a realizzarne la destinazione".

In tal senso si è orientata la Corte di appello nel caso in esame, richiamando quanto già rilevato dal primo giudice e considerando tutte le opere come tra loro correlate e funzionali all'utilizzazione residenziale del fabbricato frazionato, circostanza, questa, che appare evidente anche dalla mera descrizione contenuta nell'imputazione. Per tale ragione, i giudici del gravame hanno posto in evidenza che alla data dell'ultimo accertamento (3 marzo 2011) era stata riscontrata la sostituzione delle travi del pergolato, evidentemente eseguita dopo il precedente sopralluogo (17 gennaio 2011).

Di tale arco temporale deve pertanto tenersi conto ai fini del calcolo dei termini massimi di prescrizione.

In conclusione i giudici hanno ritenuto che l'insieme di opere, seppur realizzate in tempi diversi, costituivano in realtà un complesso unitario; per questo motivo il responsabile dell'intervento, realizzato senza permesso di costruire, è stato condannato al pagamento di una multa pur restando ovviamente ferma "l'irrevocabilità della sentenza per ciò che concerne l'accertamento dei reati e della responsabilità, nonché per la disposta demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Presentato il 7° Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica dell'ENEA

Grazie all'incentivo ecobonus le famiglie italiane hanno investito nel 2017 oltre 3,7 miliardi di euro per realizzare circa 420mila interventi di riqualificazione energetica, con un risparmio di oltre 1.300 GWh/anno. È quanto emerge dal 7° Rapporto sull'Efficienza Energetica dell'Ente nazionale presentato alla Camera dei Deputati



Tutti merito degli ecobonus? Forse. Sta di fatto che proprio grazie agli ecobonus, le famiglie italiane hanno investito nel 2017 oltre 3,7 miliardi di euro per realizzare circa 420mila interventi di riqualificazione energetica, con un risparmio di oltre 1.300 GWh/anno. A ciò si aggiunge anche un risparmio di circa 2 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) derivante dall'emissione di 5,8 milioni di Titoli di Efficienza Energetica, i cosiddetti Certificati Bianchi, di cui 62% nell'industria e il 31% nel civile.

Sono questi i dati principali che emergono dal 7° Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica dell'ENEA (RAEE) presentato nei giorni scorsi a Roma, che ha evidenziato anche come tutte le misure adottate nel settore dell'efficientamento dal 2011 al 2017 ab-

biano generato complessivamente risparmi energetici per 8 Mtep/anno di energia finale, pari a due miliardi e mezzo di euro risparmiati per minori importazioni di gas naturale e petrolio e a circa 19 milioni di tonnellate di CO2 in meno rilasciate in atmosfera. Tali risparmi equivalgono al 52% dell'obiettivo al 2020 previsto dal Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica (PAEE) e dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN) e derivano per circa il 37% dai Certificati Bianchi e per oltre un quarto dalle detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico. A livello settoriale, il residenziale ha sostanzialmente raggiunto l'obiettivo atteso al 2020, l'industria è circa a metà del percorso previsto, mentre risultano ancora indietro trasporti e terziario, settore quest'ultimo in cui rientra la PA, che ha potuto contare quest'anno su 62 milioni di euro per interventi di efficientamento.



mento nelle proprie strutture tramite il “Conto Termico”. Inoltre, in risposta alla normativa Ue sulla riqualificazione energetica del 3% della superficie degli immobili della PA centrale, nel periodo 2014-2017, risultano conclusi, in fase di realizzazione o programmati interventi su oltre 190 immobili, per una superficie utile complessiva di circa 1,9 milioni di m².

“Nuove misure, provvedimenti strutturali e semplificazioni consentiranno di ottenere risultati positivi in materia di efficienza energetica e sicurezza degli edifici superando ostacoli e criticità”, ha sottolineato il presidente dell’ENEA Federico Testa. “In particolare, strumenti come l’ecobonus, il sismabonus e la cessione del credito fiscale aprono la strada degli incentivi anche a quella fascia di popolazione economicamente vulnerabile, circa un cittadino su dieci, che spesso vive in condomini periferici delle grandi città tutt’altro che efficienti dal punto di vista energetico”, ha aggiunto Testa. “ENEA ha già messo in campo una serie di azioni formative e informative per fornire supporto su scala nazionale a tecnici, amministratori e decisori. Grazie poi al coinvolgimento di alcuni grandi operatori del mercato dei servizi energetici si potrà accelerare il percorso per la riqualificazione dei grandi complessi residenziali e degli edifici della Pubblica Amministrazione”, ha continuato Testa. “Questi interventi di efficientamento hanno

ricadute economiche e sociali considerevoli con risultati tangibili nel contrasto alla povertà energetica, fenomeno che in Italia e in Europa affligge milioni di nuclei familiari”, ha concluso.

Insieme al RAEE è stato presentato il Rapporto ENEA sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio che illustra gli

Dall’avvio dell’ecobonus nel 2007 sono stati realizzati oltre 3,3 milioni di interventi, di cui circa 1,5 milioni nel periodo 2014-2017



investimenti stimolati dall’ecobonus. Nel periodo 2014-2017, gli interventi di riqualificazione energetica hanno portato a un risparmio medio sulla bolletta annuale dei consumatori compreso tra i 250 euro del 2014 e i 150 euro del 2017, anche per effetto dei differenti livelli dei prezzi del gas. Di fatto, questi interventi equivalgono a un risparmio medio annuo del 15% sul totale della spesa energetica delle famiglie.

Dall’avvio dell’ecobonus nel 2007 sono stati realizzati oltre 3,3 milioni di interventi, di cui circa 1,5 milioni nel periodo 2014-2017. La quota principale dell’ultimo quadriennio, pari ad oltre 6 miliardi di euro, ha riguardato la sostituzione di 2,6 milioni di serramenti, mentre 2,1 miliardi di euro sono stati destinati a circa 70mila interventi sulle pareti orizzontali ed inclinate.

Il risparmio di oltre 1.300 GWh/anno per gli interventi eseguiti nel solo 2017 è stato ottenuto principalmente grazie a due tipologie che presentano il miglior rapporto costo/efficacia, vale a dire la sostituzione di serramenti (circa il 40% del risparmio) e la coibentazione di solai e pareti (oltre il 25%). Circa l’80% degli investimenti attivati nel 2017 (2,9 miliardi di euro su oltre 3,7 complessivi) riguarda edifici costruiti prima degli anni ‘80. In particolare, circa il 25% delle risorse totali (oltre 920 milioni di euro) è stato destinato ad edifici costruiti negli anni ‘60. Circa il 40% degli investimenti (oltre 1,4 miliardi di euro) ha riguardato una costruzione isolata (villette mono o plurifamiliari), mentre il 35% circa delle risorse (circa 1,3 miliardi di euro) ha interessato interventi su edifici in linea e condomini con più di tre piani fuori terra.

Una delle principali attività dell’ENEA nel 2017 per promuovere l’efficienza energetica a livello nazionale è stata la campagna di formazione e informazione Italia in Classe A, giunta al secondo anno, che ha organizzato un roadshow rivolto a famiglie, PA, associazioni di categoria e PMI in dieci città dal nord a sud dell’Italia, raggiungendo i 10 milioni di contatti anche attraverso i social network.

Costituito il Tavolo permanente delle Professioni Tecniche per progettare insieme il territorio

Ha preso forma a Trapani gli scorsi 12 e 13 giugno. Hanno aderito Ingegneri, Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, Geometri e Geometri laureati, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Periti Agrari e Periti Agrari laureati, Geologi, Periti Industriali e Periti Industriali laureati, Agrotecnici e Agrotecnici laureati e Chimici

Essere protagonisti dei cambiamenti in atto e non meri destinatari di adempimenti e normative riguardanti i diversi settori. E ancora: discutere e confrontarsi su temi specifici, declinati sotto diversi aspetti e secondo le peculiarità di ciascuna delle professioni coinvolte. Si formalizza così, il 'primo atto ufficiale' del Tavolo permanente delle Professioni Tecniche, con il convegno dal titolo "1° Congresso - Progettiamo insieme il territorio". Un appuntamento che si è tenuto a Trapani nelle giornate del 12 e 13 giugno 2018, al quale sono intervenuti numerosi esponenti delle categorie professionali tecniche, fra i quali anche il Consigliere nazionale CNGeGL Pasquale Salvatore.

"Un'iniziativa che pone al centro innumerevoli temi tecnici riuscendo a focalizzare un aspetto meritorio: la promozione di una cultura comune tra i professionisti coinvolti, sia come occasione di aggiornamento, sia come occasione per rispondere alle esigenze della società civile - ha sottolineato il Consigliere nazionale CNGeGL Pasquale Salvatore, che ha aggiunto - un'intesa meritoria anche per la volontà di replicare nel territorio i buoni risultati che la Rete Professioni Tecniche ha ottenuto nei vari contesti istituzionali nazionali". La prima giornata di lavori è stata dedicata a tematiche come: "Mobility management e professioni tecniche", "La rivoluzione dei trasporti marittimi e il Mediterraneo", "Grano duro e salute", "Agricoltura di precisione", "Quale paesaggio: le occasioni del Trapa-



nese", "Codice dei contratti: luci ed ombre", "La Rete delle professioni tecniche e il futuro delle professioni", "Agricoltura sostenibile", "Evitare il rischio di desertificazione delle aree rurali trapanesi", "Effetti di sito e risposta sismica locale", "Gestione e tecniche di difesa per la caduta massi nelle infrastrutture stradali: applicazioni ed aspetti progettuali", "Cabine elettriche e smart grid, nuove soluzioni per un futuro più sostenibile". Tra i relatori, anche il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Ingegneri e coordinatore della Rete delle professioni tecniche Armando Zambrano e il Vice Presidente del Consiglio nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori Rino Lamendola. Nella seconda giornata, spazio alle relazioni su "La città che verrà: rigenerazione urbana e territoriale", "Il drone, come fare topografia dall'alto", "Economia circolare, la produzione di metano sintetico, il futuro 4.0", "Biodiversità delle piante in relazione alle condizioni ambientali nelle città".

Il “Senteé di Sort” da Rovenna e Casarico: la Pietra di Moltrasio tra cielo e lago

Al richiamo turistico ed escursionistico che questo territorio indubbiamente offre, s'aggiungono aspetti di pregio legati al paesaggio naturale e all'ambiente costruito. Protagonista è la Pietra di Moltrasio che è, ad un tempo, sia nobile materiale da costruzione diffuso nell'intera area comasca, sia segno tangibile, con i suoi affioramenti, della tormentata geomorfologia del basso Lario occidentale

L “Senteé di Sort” è uno storico cammino che collega Rovenna, frazione a monte di Cernobbio, con Casarico nucleo alto di Moltrasio. Il sentiero si sviluppa in costa, tagliando il ripido pendio prealpino che, poco a valle, s'inabissa nel Lario.

Il percorso, a tratti tortuoso, è una traccia rubata alla montagna. Misura meno di due chilometri e si dipana attorno a quota quattrocento, digradando dai quattrocentoquaranta metri di quota sul lato di Rovenna ai trecentotrenta circa di Casarico. In sostanza si cammina “sopra” il Lago di Como, con frequenti e spettacolari affacci sul primo bacino lariano. Al richiamo turistico ed escursionistico che tale contesto indubbiamente offre, s'aggiungono aspetti di pregio legati al paesaggio naturale e all'ambiente costruito. Protagonista è la Pietra di Moltrasio che è, ad un tempo, sia nobile materiale da costruzione diffuso nell'intera area comasca, sia segno tangibile, con i suoi affioramenti, della tormentata geomorfologia del basso Lario occidentale. Geologicamente, come si evince dall'interessante “La storia geologica della provincia di Como” della professoressa Luigina Vezzoli (docente dell'Università dell'Insubria), il “Moltrasio” è una formazione rocciosa calcarea la cui genesi avvenne per sedimentazione nei fondali marini durante il Giurassico inferiore (circa centonovanta milioni di anni



Cartello di inizio sentiero a Rovenna



Un “balcone” sul Lago



Nella foto in alto: Como, Basilica di Sant'Abbondio. In quella in basso: Lungo il sentiero

addietro). Lo caratterizzano, anche a seguito dell'affioramento avvenuto in epoche successive e dell'azione operata dai fenomeni dovuti alle glaciazioni, una colorazione grigiastrea e una stratificazione regolare, sovente a linee parallele. L'origine "sottomarina", certa e affascinante, è sancita nel citato testo dal titolo del capitolo dedicato a quest'area: "Un mare profondo, La Pietra di Moltrasio".

Sin dai tempi antichi, dall'Età romana, pur in carenza delle conoscenze geologiche attuali la Pietra di Moltrasio, anche detta "Sasso", venne utilizzata come nobile materiale da costruzione. La pietra sommava infatti una buona resistenza meccanica con una certa facilità di lavorazione, legata quest'ultima alla sua regolare stratificazione a trama prevalentemente orizzontale. Si derivavano conci lapidei facilmente squadrabili e, ove la naturale conformazione geologica proponeva "vene" più sottili, lastre "spiodabili" per pavimentazioni o coperture. Cesare Cantù, illustre studioso e politico

dell'Ottocento, fondatore dell'Archivio storico lombardo, così scriveva nell'anno 1872, nella sua Guida a Como e al suo Lago: "Poi Moltrasio, rinomato per le ardesie tegolari, pei sassi marnosi da fabbrica Il calcare nero appare a Moltrasio con frapposte vene sottilissime Quivi esso calcare è in strati di pochi centimetri di spessore ... talchè si adopera a modo di ardesia tegolare".

Tracce di antico utilizzo del Moltrasio sono frequenti in tutto il basso Lario e nell'area urbana comasca, basti citarne l'uso per la costruzione delle basiliche cittadine di Sant'Abbondio e di San Fedele, la cui millenaria storia testimonia le indubbie qualità meccaniche ed estetiche del materiale.

Lungo il Sentè di Sort queste poche nozioni, facilmente incrementabili per chi fosse interessato (→ box d'ap-





Nelle foto da sinistra in senso orario: Cava di pietra di Moltrasio; Lungo il sentiero; Cartello di segnalazione della antica cava della "famosa pietra di Moltrasio"

profondimento), quasi si annullano a fronte della forza schietta con cui la Pietra di Moltrasio propone un tutto che intimorisce ed affascina.

Nella sua forma lavorata lastrica il sentiero nei tratti regolari, mentre altrove ne consente lo sviluppo con scalinate, spesso sorrette da arditi muri. Nell'incedere incontriamo lastre, gradini, conci e pietre angolari foggiate secondo necessità da abili scalpellini. La perizia costruttiva dei muri a secco, che qui si può vedere e toccare, produce una sapiente tessitura artigianale di conci regolari e di scaglie, rivelatrice di una antica quanto raffinata tecnica di posa.

Non sfugge, inoltre, come nel serrato ciclo di lavorazione "estraggo, trasformo, poso" assistiamo ad un sapiente utilizzo in loco della risorsa naturale costituita dal Moltrasio: una sorta di km zero ante litteram. In pochi metri il paesaggio naturale diviene paesaggio costruito, quindi antropico, con una trasformazione che non altera la bellezza del luogo, piuttosto la completa.

Nondimeno, la pietra che ancora "è

montagna" qua e là affiora e a tratti sovrasta il sentiero, imponendosi con la forza propria dei paesaggi aspri e intatti.

Non distante da Casarico, in località Niàsc s'incontra il fronte dell'abbandonata cava: un'alta parete lapidea in cui affiorano, a più riprese, i segni delle fatiche dei Picasass.

Sforzi che, in questi luoghi sospesi tra monte e lago, si prolungavano alle fasi del trasporto a valle dei materiali cavati. Semilavorati che per peso e ingombro certo non agevolavano la movimentazione e che erano destinati spesso ai distanti cantieri cittadini. In questo caso la pietra di Moltrasio doveva dapprima ingegnosamente guadagnare il livello del Lario, duecento metri (di quota) più a valle, quindi una volta caricata sulle chiatte per il trasporto, raggiungere, solcando il Lario, l'urbe di Como.

Quassù, da questo arroccato nido (in dialetto niàsc), ben definibile "d'aquila", nitidi appaiono l'ingegno e la fatica di chi per secoli ha sottratto alla montagna questo nobile materiale da

costruzione.

Un'escursione al Sentè di Sort, un paio d'ore di gita indifferentemente dai due punti d'accesso, può offrire tutto questo. A chiusura un'avvertenza e un consiglio s'impongono: il tracciato richiede cautela in quanto propone passaggi esposti e, qua e là, tratti non adeguatamente conservati; circa il suggerimento, se si vuol godere appieno dei panorami evitare i periodi di piena vegetazione, di contro una gita estiva può beneficiare di ombra e di luoghi ameni per soste contemplative lungo il tracciato.

PER APPROFONDIRE

Si segnalano due interessanti testi divulgativi ricchi di immagini e di cartografie editi a cura della Provincia di Como, Assessorato Ecologia ed Ambiente

Luigina Vezzoli, *La storia geologica della provincia di Como*, 2010

Francesco Serra, *Introduzione alla geologia della provincia di Como*, 2003

Albo Tutti gli aggiornamenti dell'albo professionale



Seduta del Consiglio Direttivo del 10 maggio 2018

Iscrizioni

| n Albo | Nominativo | Residenza |
|--------|---------------------------|------------|
| 3102 | ZANVETTOR FEDERICO | Tavernerio |
| 3103 | LISSONI NICOLÒ | Misinto |

Cancellazioni

| n Albo | Nominativo | Residenza |
|--------|--------------------------|------------------|
| 1226 | CONSONNI ENRICO | Brenna |
| 1391 | GILARDONI VALERIO | Tremezzina-Lenno |

Cancellazioni Praticanti

| n Registro | Nominativo | Residenza |
|------------|--------------------------|-----------------|
| 2416 | ANDREANI KEVIN V. | Casolino d'Erba |

Seduta del Consiglio Direttivo del 24 maggio 2018

Iscrizioni Praticanti

| n Registro | Nominativo | Residenza |
|------------|-------------------------|-----------|
| 2468 | MAUTONE CRISTIAN | Erba |
| 2469 | PERRONI MATTEO | Binago |

Seduta del Consiglio Direttivo del 21 giugno 2018

Iscrizioni

| n Albo | Nominativo | Residenza |
|--------|--------------------|-----------|
| 3104 | NADJ MIRKO | Cantù |
| 3105 | VILLA GUIDO | Merone |

Cancellazioni

| n Albo | Nominativo | Residenza |
|--------|--------------------------|------------|
| 2931 | BORGOLOTTO DAVIDE | Asso |
| 2642 | GONI OMAR | Rezzonico |
| 2766 | GALBUSERA SAMUELE | Rovellasca |

InfoBox

A settembre la sessione di esami REV

Scade il 7 settembre 2018 il termine ultimo per la presentazione delle domande d'esame REV, la cui data verrà resa nota successivamente. Pertanto, entro e non oltre tale termine gli interessati dovranno compilare ed inviare la domanda on line, sul sito www.rev.cng.it. Le domande che perverranno oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione per l'attuale sessione ma saranno esaminate nella sessione d'esame successiva all'Assemblea Generale TEGoVA dell'autunno 2018, che presumibilmente avrà luogo nella primavera 2019.



La qualifica REV (dal nome in inglese Recognised European Valuer - Valutatore europeo riconosciuto) è il marchio di eccellenza nelle attività di valutazione degli immobili. Il perito con l'attestazione REV può vantare la massima professionalità nel campo estimativo e del Real Estate, trattandosi di un riconoscimento

qualificato e formato ad un altissimo standard europeo. La competitività dei valutatori REV risiede nel poter garantire un ottimo livello di formazione ed esperienza nel settore, e nella capacità di interpretare gli impatti locali e globali delle valutazioni. Le lettere "REV", infatti, consentono agli investitori immobiliari di riconoscere i valutatori qualificati a livello europeo, sia che si tratti di privati che di aziende, banche assicurazioni ecc. Il massimo impatto della qualifica REV, tuttavia, è sui clienti locali, che richiedono professionisti dotati di speciali conoscenze ed esperienza, in grado di aiutarli a prendere difficili decisioni di investimento e di fissazione dei prezzi. Allo stesso tempo, il marchio REV garantisce alle società di valutazione locali, piccole e grandi, sempre più opportunità di accedere al crescente mercato degli investitori internazionali.

il TrianGolo

IL TRIANGOLO

Rivista trimestrale d'informazione tecnico - professionale del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Como
Numero 2/2018

Autorizzazione del tribunale di Como
n. 204 del 26 ottobre 1968

Spedizione con posta elettronica certificata

Redazione

Via Recchi 2 - 22100 Como
tel. 031/261298 - fax 031/271287
E-mail: info@collegiogeometri.como.it
Pec: collegio.como@geopec.it
www.collegio.geometri.co.it

Direttore responsabile

Geom. Oscar Mella
e-mail: info@collegiogeometri.como.it

Direttore di stampa

Geom. Walter Alberti
e-mail: info@collegiogeometri.como.it

Coordinatore Commissione Stampa

Geom. Rachele Bonetti
e-mail: info@collegiogeometri.como.it

Commissione stampa

Geom. Alberti Walter - Geom. Bonetti Rachele
Geom. Ferrario Giuseppe - Geom. Fumagalli Elena
Geom. Luraschi Laura - Geom. Marzari Giuseppina
Geom. Mascetti Corrado - Geom. Mella Oscar
Geom. Pagani Mascia - Geom. Scacchi Gianluca
Geom. Tavecchio Angelo - Geom. Zanotta Carlo

Hanno inoltre collaborato

Elena Barezzi - segreteria del Collegio

Coordinamento giornalistico e impaginazione

SEM - Servizi Editoriali & Multimediali
Via Volta 18 - 20090 Corsico (Mi)
tel. 02 4583153 - fax 02 4583369
www.servizieditorialiemultimediali.it
info@servizieditorialiemultimediali.it

Gli articoli inviati per la pubblicazione rispecchiano esclusivamente il pensiero dell'autore e non impegnano la responsabilità del Comitato di Redazione. È consentita la riproduzione degli articoli citando la fonte.

Info Point

Segreteria

Orari di apertura al pubblico:

| | | |
|-----------|--------------|---------------|
| Lunedì | 9.00 - 12.00 | |
| Martedì | 9.00 - 12.00 | 15.00 - 17.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.00 | |
| Giovedì | 9.00 - 12.00 | 15.00 - 17.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.00 | |
| Sabato | chiuso | |

Linea diretta

Per comunicazioni durante gli orari di chiusura della Segreteria è attivo 24 ore su 24 il fax: 031/271287 oppure gli indirizzi mail: sede@collegio.geometri.co.it, PEC: collegio.como@geopec.it tel. 031/261298 - www.collegio.geometri.co.it

Appuntamenti

Presidente geom. Corrado Mascetti e Segretario Geom. Oscar Mella ricevono su appuntamento il martedì pomeriggio, il Presidente è inoltre in sede il venerdì mattina Per fissare un incontro contattare la Segreteria del Collegio: tel. 031/261298 - fax 031/271287





www.collegio.geometri.co.it